




RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

EMITTENTE: BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.


SITO WEB: WWW.BIALETTIINDUSTRIE.IT

ESERCIZIO A CUI SI RIFERISCE LA RELAZIONE: 2007

DATA DI APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE: 18 MARZO 2008



GLOSSARIO	4
1. PROFILO DELL'EMITTENTE	5
2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (EX ART. 123 BIS TUF)	6
a) Struttura del capitale sociale.....	6
b) Restrizioni al trasferimento di titoli.....	6
c) Partecipazioni rilevanti nel capitale.....	7
d) Titoli che conferiscono diritti speciali.....	7
e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto.....	7
f) Restrizioni al diritto di voto.....	7
g) Accordi tra azionisti.....	7
h) Nomina e sostituzione degli amministratori e modifiche statutarie.....	9
i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie.....	10
l) Clausole di change of control.....	10
m) Indennità degli amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di un'offerta pubblica di acquisto.....	10
3. COMPLIANCE	11
4. ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO	11
5. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	11
5.1. Composizione.....	11
5.2. Ruolo del consiglio di amministrazione.....	12
5.3. Organi delegati.....	15
5.4. Altri consiglieri esecutivi.....	15
5.5. Amministratori indipendenti.....	15
5.6. Lead independent director.....	16
6. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE	16
7. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO	16
8. COMITATO PER LE NOMINE	16
9. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE	16
10. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	17
11. COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO	18
12. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	19
12.1. Amministratore esecutivo incaricato del sistema di controllo interno.....	19
12.2. Preposto al controllo interno.....	19
12.3. Modello organizzativo ex d. Lgs. 231/2001.....	20
12.4. Società di revisione.....	20
12.5. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.....	20
13. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	21
14. NOMINA DEI SINDACI	21
15. SINDACI	22
16. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI	23
17. ASSEMBLEE	23
18. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO	24
19. ALLEGATI	24



GLOSSARIO

Codice: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel marzo del 2006 dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A.

Cod. civ./ c.c.: il codice civile.

Consiglio: il consiglio di amministrazione dell'Emittente.

Emittente o Società o Bialetti: l'emittente azioni quotate cui si riferisce la Relazione.

Esercizio: l'esercizio sociale a cui si riferisce la Relazione.

Istruzioni al Regolamento di Borsa: le Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

Regolamento di Borsa: il Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

Regolamento Emittenti Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 in materia di emittenti.

Regolamento Mercati Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 16191 del 2007 in materia di mercati.

Relazione: la relazione di *corporate governance* che le società sono tenute a redigere ai sensi degli artt. 124 *bis* TUF, 89 *bis* Regolamento Emittenti Consob e dell'art. IA.2.6. delle Istruzioni al Regolamento di Borsa.

TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).

Statuto: lo statuto sociale di Bialetti Industrie S.p.A. approvato dall'assemblea straordinaria dell'11 aprile 2007.

1. PROFILO DELL'EMITTENTE

Bialetti Industrie S.p.A. ha definito un sistema articolato ed omogeneo di regole di condotta riguardanti sia la propria struttura organizzativa sia i rapporti con gli *stakeholders* aziendali, che risulta in linea con i principi e i criteri applicativi contenuti nel Codice di Autodisciplina proposto da Borsa Italiana S.p.A. (versione 2006).

Nella presente Relazione viene illustrata la struttura di *governance* esaminata dal Consiglio del 18 marzo 2008 e si forniscono le informazioni integrative richieste dalle disposizioni di legge e regolamentari in tema di *governance* e assetti proprietari.

La struttura organizzativa di Bialetti Industrie S.p.A. è articolata secondo il modello tradizionale, che prevede l'affidamento in via esclusiva della gestione aziendale al Consiglio, mentre le funzioni di vigilanza sono attribuite al Collegio Sindacale e quelle di controllo contabile alla Società di Revisione.

Completano la *governance* il sistema di controllo interno, il codice etico e la struttura dei poteri e delle deleghe, come di seguito illustrati.

L'**ASSEMBLEA** è il momento istituzionale di incontro tra il *management* della Società e gli azionisti. Nel corso delle riunioni assembleari gli azionisti possono chiedere informazioni sia sulle materie all'ordine del giorno sia sull'andamento della gestione. L'informativa è fornita nel rispetto della disciplina delle informazioni privilegiate.

Il **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** è l'organo fondamentale del sistema di Corporate Governance adottato dalla Società. Il vigente statuto sociale attribuisce all'organo amministrativo ogni più ampio potere per la gestione sia ordinaria che straordinaria della Società. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche dispositivi, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'Assemblea.

Il **COLLEGIO SINDACALE** vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione, sulla correttezza delle operazioni con parti correlate, sulle modalità di concreta attuazione del Codice e sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle società controllate ai sensi dell'articolo 114, comma 2, del D. Lgs. 58/98.

Il controllo contabile è esercitato dalla **SOCIETÀ DI REVISIONE** che verifica la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili nonché che il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano.

In Bialetti la responsabilità sociale è un valore che fa parte della cultura aziendale, condiviso uniformemente a qualsiasi livello. La *Corporate Social Responsibility* è un asset tangibile che si evolve in tempo reale con formule innovative e partner importanti. La centralità delle risorse umane ed il forte legame con il territorio ne sono le espressioni più visibili, attuate con azioni volte a migliorare la qualità dell'ambiente interno ed esterno all'azienda.

Le azioni a tutela degli operai e della loro salute si sono espresse, per esempio, in un impegno straordinario nell'abbattimento delle polveri di alluminio.

La collaborazione con AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) e con diverse associazioni per la ricerca sul cancro al seno in molti paesi esteri, si inserisce in un quadro più ampio di responsabilità nei confronti di tutti i pubblici. Per sostenere l'AIRC e la Breast Cancer Association, l'Emittente ha prodotto la linea di caffettiere, piccoli elettrodomestici e strumenti da cottura "Pink", una parte del ricavato dei quali è destinata all'associazione per la lotta contro i tumori.

In quest'ottica di responsabilità sempre più allargata si inquadra, inoltre, l'accordo che Bialetti Industrie ha stretto con Legambiente, impegnandosi a migliorare il riciclaggio di alluminio tramite l'implementazione di un nuovo sistema di aspirazione dei fumi. Bialetti, con tale patto, si impegna inoltre a ridurre il polietilene utilizzato nel confezionamento delle caffettiere.

2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (EX ART. 123 BIS TUF) ALLA DATA DEL 18 MARZO 2008

a) Struttura del capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato dell'Emittente ammonta ad euro 18.750.000,00

Il capitale sociale è composto unicamente da azioni ordinarie.

	N° azioni	% rispetto al c.s.	Quotato (indicare i mercati) / non quotato	Diritti e obblighi
Azioni ordinarie	75.000.000	100%	MTA	L'articolo 5 dello Statuto Sociale dispone che le azioni ordinarie sono nominative, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti. Nel caso di deliberazione di introduzione o di rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari, anche i Soci che non hanno concorso all'approvazione di tale deliberazione non avranno il diritto di recesso. L'articolo 9 dello Statuto prevede che ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.

Le azioni dell'Emittente sono negoziate sul mercato telematico azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.

L'Assemblea straordinaria dei soci riunitasi in data 11 aprile 2007 ha deliberato di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, VIII° comma, cod. civ., a pagamento, in via scindibile, per massimi nominali Euro 375.000,00, con emissione di massime n. 1.500.000 azioni del valore nominale di Euro 0,25 cadauna, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, da offrirsi in sottoscrizione a dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate, per prezzo pari a quello finale di sottoscrizione dell'aumento finalizzato alla quotazione delle azioni della Società sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., quale deliberato nel corso della medesima assemblea.

Ai sensi dell'art. 2439 comma secondo del Codice Civile, il termine ultimo per la sottoscrizione è stato fissato al 31 dicembre 2010, con previsione che, qualora al detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte e a fare data dalle medesime, purchè successive all'iscrizione della relativa delibera al Registro delle Imprese.

b) Restrizioni al trasferimento di titoli

Lo Statuto non prevede restrizioni al trasferimento di titoli.

L'articolo 5, comma 3, dello Statuto dispone che nel caso di deliberazione di introduzione o di rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari, anche i soci che non hanno concorso all'approvazione di tale deliberazione non avranno il diritto di recesso.

c) Partecipazioni rilevanti nel capitale

Dalle risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi di legge e dalle altre informazioni a disposizione alla data del 18 marzo 2008, gli azionisti che direttamente o indirettamente detengono, anche per interposta persona, società fiduciarie e società controllate, partecipazioni superiori al 2% del capitale con diritto di voto sono i seguenti:

Dichiarante	Azionista diretto	Quota % su capitale ordinario	Quota % su capitale votante
Ranzoni Francesco	Bialetti Holding S.r.l.	63,5	63,5
Diego Della Valle	Diego Della Valle & C. Sapa	10,00	10,00

d) Titoli che conferiscono diritti speciali

Non sono stati emessi titoli che conferiscono diritti speciali di controllo.

e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto

Non sussistono sistemi di partecipazione azionaria dei dipendenti.

f) Restrizioni al diritto di voto

Non sussistono restrizioni al diritto di voto.

g) Accordi tra azionisti

In data 13 giugno 2007 è stato sottoscritto tra Bialetti Holding S.r.l. ("BH") e Diego Della Valle & C. Sapa ("DDV") un Patto Parasociale ("Patto") che è divenuto efficace e vincolante a far tempo dalla data del provvedimento con cui Borsa Italiana ha disposto l'inizio delle negoziazioni delle azioni (25 luglio 2007) e da un momento cronologicamente immediatamente antecedente all'emissione di detto provvedimento e sino alla scadenza del terzo anno da tale data.

Il Patto Parasociale ha ad oggetto la disciplina del sindacato ("Sindacato"), sul presupposto espresso dalle parti stesse nel Patto di non intendere creare vincoli od obbligazioni di qualsiasi genere o natura, impliciti od espliciti, in merito al voto che ciascuna delle parti stesse potrà esprimere negli organi della Società in cui le stesse abbiano, direttamente, indirettamente o per mezzo di soggetti da ciascuna di esse designati, tale facoltà, con la sola ed unica eccezione delle disposizioni inerenti la nomina del Consiglio della Società. Ferme restando le disposizioni inerenti la nomina e composizione del Consiglio, il Sindacato ha ad oggetto: (i) la procedura di consultazione tra le parti, e (ii) la disciplina dei diritti e degli obblighi delle parti in relazione a tutte le azioni Bialetti Industrie di cui le parti siano titolari alla data di sottoscrizione del Patto o successivamente dalle stesse acquistate a qualsiasi titolo.

Con effetto dal 25 luglio 2007, Bialetti Holding e DDV hanno conferito e vincolato al Patto rispettivamente n. 47.250.000 e 7.500.000 azioni (le "Azioni Sindacate").

Per effetto dell'esercizio parziale dell'opzione di *greenshoe* da parte di Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG avvenuta in data 24 agosto 2007, il numero aggiornato delle azioni conferite al Patto è il seguente:

Azionista	n. Azioni <i>post</i> Offerta e <i>Greenshoe</i>	% sul Patto Parasociale <i>post</i> offerta e <i>Greenshoe</i>	% Capitale sociale <i>post</i> Offerta e <i>Greenshoe</i>
BH	47.636.060	86,4	63,51
DDV	7.500.000	13,6	10
Totale	55.136.060	100	73,51

Ai sensi del Patto è stato istituito un comitato di mera consultazione costituito da cinque rappresentanti, dei quali tre nominati da BH e due nominati da DDV (il "Comitato di Consultazione"). Il Comitato di Consultazione, ai sensi delle disposizioni del Patto, ha natura meramente consultiva. Le funzioni di coordinamento delle attività amministrative connesse al funzionamento del Comitato di Consultazione e del Sindacato sono esercitate da un segretario nominato da BH (il "Segretario") mentre presidente del Patto è il Signor Francesco Ranzoni. Il Patto prevede in particolare che il Segretario provveda alla convocazione del Comitato di Consultazione con modalità tali da consentire al medesimo di riunirsi prima di ciascuna seduta (i) del Consiglio chiamato a decidere determinate materie elencate in allegato al Patto medesimo (c.d. Materie Strategiche) o (ii) dell'assemblea dei soci della Società.

Il Patto prevede inoltre obblighi a carico dei paciscenti di non procedere all'acquisto di azioni o alla sottoscrizione di accordi o patti relativi alle azioni Bialetti Industrie. In particolare ciascuna delle parti si è obbligata a non acquistare o detenere a qualunque titolo, direttamente o indirettamente o per interposta persona o tramite fiduciari, azioni o diritti inerenti o relativi alle azioni o che comunque attribuiscono la facoltà di acquistare azioni, ulteriori rispetto a quelle nella titolarità delle stesse post Offerta Globale e post Greenshoe, assumendo l'integrale collocamento, fatta eccezione esclusivamente per: (i) eventuali acquisti effettuati con finalità di trading in misura non eccedente il 3% del capitale sociale; (ii) il diritto di DDV di accrescere la propria partecipazione fino al 15% delle azioni con diritto di voto, incluse le azioni acquistate con finalità di trading ("Azioni di Accrescimento DDV"); e (iii) il diritto di BH di accrescere la propria partecipazione fino al limite massimo complessivo del 68% delle azioni con diritto di voto, incluse le azioni acquistate con finalità di trading ("Azioni di Accrescimento BH"). Le parti si sono quindi impegnate per tutta la durata del Patto a non stipulare accordi, anche parasociali, di qualsiasi genere o natura con terzi o altri azionisti della Società che abbiano ad oggetto azioni Bialetti Industrie.

A decorrere dal 25 luglio 2007 e per tutta la durata del Patto, ciascuna parte si è impegnata poi nei confronti dell'altra a non porre in essere e/o concordare qualsiasi negozio o convenzione tra vivi, anche a titolo gratuito - ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, vendite, permuta, conferimenti in società, dazioni di pegno, prestito titoli, fusioni e scissioni - in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento della proprietà o di qualsivoglia altro diritto sulle Azioni Sindacate ed afferenti diritti ("Trasferimento/i") fermo restando che tale obbligo di non procedere al Trasferimento di Azioni Sindacate non trova applicazione: (i) nel caso in cui l'altra parte dia il proprio preventivo consenso scritto al Trasferimento delle Azioni Sindacate; (ii) in ogni caso di Trasferimento tra BH e DDV; e (iii) nel caso di concessione di garanzie sulle Azioni Sindacate a favore di istituti bancari o finanziari nell'ambito del finanziamento e/o rifinanziamento dell'acquisto di azioni Bialetti Industrie, ferma restando la necessità del mantenimento in capo alla parte del diritto di voto spettante alle Azioni Sindacate date in garanzia; (iv) nel caso di trasferimenti delle Azioni Sindacate, o dei diritti relativi alle stesse, da ogni parte a sua società controllante, a una sua società controllata o a società controllata dalla medesima controllante, sempreché - quale condizione di efficacia del Trasferimento - (a) l'intenzione di procedere al Trasferimento medesimo venga preventivamente comunicata per iscritto all'altra parte e al Segretario, (b) l'avente causa diventi parte del Patto mediante adesione incondizionata per iscritto al medesimo contestualmente al Trasferimento, e (c) contestualmente al Trasferimento, la parte che effettua il Trasferimento si obblighi irrevocabilmente a riacquistare e che il soggetto in favore del quale è avvenuto il Trasferimento si obblighi irrevocabilmente a ritrasferire tutte le proprie Azioni Sindacate alla parte che gliel'ha inizialmente trasferite qualora cessi per qualsiasi ragione il rapporto di controllo.

Si segnala infine che le parti hanno pattuito reciproci diritti di prelazione in relazione, rispettivamente, alle Azioni di Accrescimento DDV e alle Azioni di Accrescimento BH (insieme "Azioni di Accrescimento"). In particolare ai sensi del Patto qualora durante il periodo di vigenza dello stesso, una parte riceva da un terzo in buona fede un'offerta scritta avente ad oggetto il Trasferimento - in tutto o in parte - di, a seconda del caso, Azioni di Accrescimento DDV o di Azioni di Accrescimento BH o di diritti a tali azioni relativi, la stessa sarà tenuta a darne comunicazione all'altra parte, nei termini e secondo le modalità di cui al Patto, applicandosi in tal caso il diritto di prelazione come disciplinato nel Patto stesso. Il diritto di prelazione e la relativa procedura ai sensi del Patto non troverà applicazione: (i) nel caso in cui una parte dia il proprio preventivo consenso scritto al Trasferimento delle Azioni di Accrescimento all'altra; (ii) in ogni caso di Trasferimento da DDV a BH; e (iii) nel caso di Trasferimenti delle Azioni di Accrescimento, o dei diritti relativi alle stesse, da una sua società controllante, a una sua società controllata o a società controllata dalla medesima controllante, sempreché - quale condizione di efficacia del Trasferimento - (a) l'intenzione di procedere al Trasferimento medesimo venga preventivamente comunicata per iscritto all'altra parte e al Segretario, (b) l'avente causa diventi parte del Patto mediante adesione incondizionata per iscritto al medesimo contestualmente al Trasferimento, e (c) contestualmente al Trasferimento, la parte dante causa si obblighi irrevocabilmente a riacquistare e che il soggetto in favore del quale è avvenuto il Trasferimento si obblighi irrevocabilmente a ritrasferire tutte le proprie Azioni di Accrescimento al dante causa qualora cessi per qualsiasi ragione il rapporto di controllo.

In ogni caso di Trasferimento di Azioni Sindacate o dei diritti relativi a tali azioni in favore di terzi che non siano parte del Patto, il soggetto in favore del quale è avvenuto il Trasferimento è previsto subentri negli stessi diritti e obblighi della parte che ha effettuato il Trasferimento.

Le parti hanno altresì convenuto che nel caso in cui la Società decidesse di presentare a Borsa Italiana la richiesta di qualifica di STAR, i vincoli agli atti di disposizione delle Azioni Sindacate e la procedura di prelazione di cui sopra non troveranno applicazione limitatamente ai trasferimenti utili o necessari al fine dell'ottenimento della qualifica di STAR, obbligandosi le stesse parti a fare tutto quanto in loro potere al fine di agevolare l'ottenimento della qualifica di STAR da parte della Società, sul presupposto che ciascuno dei paciscenti avrà la facoltà e non l'obbligo di mettere a disposizione, qualora necessario e proporzionalmente al numero di azioni possedute al momento della presentazione della richiesta di

qualifica di STAR, un numero di azioni utili a costituire il flottante minimo necessario ad ottenere la qualifica di STAR fermo restando che la partecipazione di BH non dovrà, in ogni caso, scendere al di sotto del 50,01% del capitale sociale della Società. Nel caso in cui, ad esito dell'eventuale procedura finalizzata all'ottenimento della qualifica di STAR, detta qualifica fosse effettivamente riconosciuta, le parti si sono altresì impegnate a negoziare in buona fede le integrazioni del Patto utili ad individuare gli obblighi cui esse dovranno attenersi al fine di evitare il venire meno dei requisiti regolamentari richiesti per il mantenimento della qualifica di STAR.

Il Patto prevede inoltre che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, durante la vigenza dello stesso cessi dalla carica il Consiglio nominato dalle assemblee del 14 aprile e 19 giugno 2007, il nuovo consiglio di amministrazione della Società dovrà essere composto di 9 membri e sarà eletto con l'applicazione della procedura relativa al voto di lista prevista nello statuto della Società. Ciascuna delle parti del Patto si è tuttavia impegnata a presentare congiuntamente e votare nell'assemblea dei soci della Società un'unica lista di 9 candidati indicati in ordine progressivo, strutturata in modo da consentire a BH di far eleggere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione della Società e a DDV di far eleggere 2 membri, anche non indipendenti, salvo il diritto della minoranza di eleggere un membro ai sensi delle vigenti disposizioni del testo unico e dello statuto della Società. Inoltre, sempre in virtù del Patto e per tutta la durata dello stesso, è previsto che il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società sia il Sig. Francesco Ranzoni o altro soggetto designato da BH e gli amministratori delegati siano altresì soggetti designati da BH.

Le parti si sono impegnate, per tutta la durata del Patto, a non svolgere o comunque a non porre in essere, direttamente o indirettamente, attività in concorrenza, diretta od indiretta, con la Società o le società del gruppo ad essa facente capo.

h) Nomina e sostituzione degli amministratori e modifiche statutarie

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, l'assemblea ordinaria, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti (da tre a nove) e la durata in carica del consiglio di amministrazione. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di seguito illustrata, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998, ovvero - in mancanza di tale determinazione - pari ad almeno un quarantesimo del capitale sociale.

La quota minima di partecipazione al capitale richiesta per la presentazione delle liste di candidati è attualmente pari al 2,5% delle azioni ordinarie, in conformità a quanto pubblicato da Consob con Delibera n. 16319 del 29 gennaio 2008, con riferimento all'esercizio 2007.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a nove, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore indipendente ex art. 147-ter TUF, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter TUF. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti ex art. 147-ter TUF o come amministratori indipendenti ai sensi dei predetti codici di comportamento; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; tale lista può prevedere espressamente che il primo candidato della stessa assuma la carica di Presidente del consiglio di amministrazione; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), viene

tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un amministratore indipendente ex art. 147-ter TUF, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo amministratore indipendente ex art. 147-ter TUF, in caso di consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo amministratore indipendente ex art. 147-ter TUF indicato nella Lista di Minoranza.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea, fermo restando che, qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, risulta in ogni caso eletto anche il secondo amministratore indipendente ex art. 147-ter TUF, oltre a quello necessariamente collocato nei primi sette posti.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'assemblea, i membri del consiglio di amministrazione vengono nominati dall'assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'assemblea, di un numero di amministratori indipendenti ex art. 147-ter TUF pari al numero minimo stabilito dalla legge.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c., fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti ex art. 147-ter TUF stabilito dalla legge.

Lo statuto può essere modificato con delibera dell'assemblea straordinaria. Il consiglio di amministrazione è inoltre competente ad assumere, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative.

Si rinvia al paragrafo "g) Accordi tra azionisti" per gli impegni assunti dai paciscenti in merito alla nomina del consiglio di amministrazione durante la vigenza dello stesso patto.

i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie

L'assemblea straordinaria dei soci riunitasi in data 11 aprile 2007 ha deliberato di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, VIII comma, cod. civ., a pagamento, in via scindibile, per massimi nominali Euro 375.000,00 con emissione di massime n. 1.500.000 azioni del valore nominale di Euro 0,25 cadauna, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, da offrirsi in sottoscrizione a dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate, per prezzo pari a quello finale di sottoscrizione dell'aumento finalizzato alla quotazione delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., quale deliberato nel corso della medesima assemblea.

Ai sensi dell'art. 2439 comma secondo del codice civile, il termine ultimo per la sottoscrizione è stato fissato al 31 dicembre 2010, con previsione che, qualora al detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a fare data dalle medesime, purchè successive all'iscrizione della relativa delibera al Registro delle Imprese.

l) Clausole di *change of control*

Le società operative del gruppo, nell'ambito della loro normale attività, hanno stipulato alcuni contratti di finanziamento che prevedono una serie di obblighi informativi o di previa autorizzazione a carico dell'Emittente, tra i quali si segnala l'impegno a comunicare tempestivamente alla banca le variazioni intervenute nella compagine sociale o le modifiche nella situazione di controllo.

La violazione di tali impegni comporta a seconda dei casi, la risoluzione del contratto a norma dell'art. 1456 del cod. civ. ovvero il diritto per il soggetto finanziatore di dichiarare la parte mutuataria decaduta dal beneficio del termine ex art. 1186 cod. civ. ovvero ancora il diritto per il soggetto finanziatore di recedere dal contratto.

m) Indennità degli amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di un'offerta pubblica di acquisto

Nel corso dell'Esercizio non sono stati stipulati accordi tra l'Emittente e gli amministratori che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento/revoca senza giusta causa o se il rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto.

3. COMPLIANCE

L'Emittente ha adottato il Codice.

L'Emittente e/o le sue controllate aventi rilevanza strategica non sono soggetti a disposizioni di legge non italiane che influenzano la struttura di *corporate governance* dell'Emittente.

4. ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

L'Emittente è soggetto ad attività di direzione e coordinamento da parte di Bialetti Holding S.r.l., società controllata dal Signor Francesco Ranzoni (Presidente del Consiglio dell'Emittente).

Ai sensi dell'art. 2497-bis del codice civile, le società italiane controllate da Bialetti Industrie S.p.A. hanno indicato quest'ultima quale soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento.

5. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

5.1. Composizione

L'Assemblea ordinaria dell'11 aprile 2007 ha nominato consiglieri dell'Emittenti, in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2009, i signori Francesco Ranzoni (Presidente), Alberto Piantoni (Amministratore Delegato), Roberto Ranzoni, Livio Barnabò e Angelo Menegatti.

In data 19 giugno 2007 l'assemblea ordinaria dell'Emittente ha deliberato: (1) di rideterminare in nove il numero dei componenti il Consiglio; (2) di nominare membri del Consiglio della Società, che rimarranno in carica sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che avrà termine il 31 dicembre 2009, i signori Enrico Colombo, Emilio Macellari, Stefano Schegginetti e Vito Varvaro.

La delibera di cui ai precedenti punti (1) e (2) era subordinata alla circostanza che entro la data 31 dicembre 2007 fosse emesso, da Borsa Italiana, il provvedimento di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul MTA ed ha avuto efficacia a decorrere dal 25 luglio 2007.

Alla data del 31 dicembre il Consiglio di Amministrazione della Società era composto dai membri indicati nella tabella seguente.

Le caratteristiche personali e professionali di ciascun amministratore, unitamente agli incarichi ricoperti dagli stessi, sono elencate nel paragrafo "19. Allegati" della presente Relazione.

Nominativo	Carica	In carica dal	Lista*	Esec.	Non esec.	Indip.	Indip. TUF	% CdA	Altri incarichi
Francesco Ranzoni	Presidente	1.1.2007	n.a.	X				100%	3
Alberto Piantoni	Amministratore Delegato	1.1.2007	n.a.	X				100%	10
Roberto Ranzoni	Consigliere	1.1.2007	n.a.		X			100%	1
Livio Barnabò	Consigliere	1.1.2007	n.a.			X	X	78%	2
Angelo Menegatti	Consigliere	1.1.2007	n.a.			X	X	89%	1
Enrico Colombo	Consigliere	25.07.2007	n.a.			X	X	100%	4
Emilio Macellari	Consigliere	25.07.2007	n.a.		X			100%	5
Stefano Schegginetti	Consigliere	25.07.2007	n.a.		X			100%	-
Vito Varvaro	Consigliere	25.07.2007	n.a.			X	X	100%	1

LEGENDA

*: il Consiglio è stato nominato dall'assemblea ordinaria dell'11 aprile 2007 sulla base delle disposizioni statutarie antecedenti all'introduzione del meccanismo del voto di lista.

Carica: indicare se presidente, vice presidente, amministratore delegato, etc.

Lista: indicare M/m a seconda che l'amministratore sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza o da una minoranza (art. 144-*decies*, del Regolamento Emittenti Consob)

Esec.: barrare se il consigliere può essere qualificato come esecutivo

Non esec.: barrare se il consigliere può essere qualificato come non esecutivo

Indip.: barrare se il consigliere può essere qualificato come indipendente secondo i criteri stabiliti dal Codice, precisando in calce alla tabella se tali criteri sono stati integrati o modificati (vedi Sezione 5.5 del presente format)

Indip. TUF: barrare se l'amministratore è in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF (art. 144-*decies*, del Regolamento Emittenti Consob)

% CdA: inserire la presenza, in termini percentuali, del consigliere alle riunioni del Consiglio (nel calcolare tale percentuale, considerare il numero di riunioni a cui il consigliere ha partecipato rispetto al numero di riunioni del Consiglio svoltesi durante l'esercizio o dopo l'assunzione dell'incarico)

Altri incarichi: Si inserisca il numero complessivo di incarichi ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, individuati in base ai criteri definiti dal Consiglio.

Nominativo	CE	% CE	C.N.	% C.N.	C.R.	% C.R.	CCI	% C.C.I.
Livio Barnabò	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	P	100%	M	100%
Angelo Menegatti	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	M	100%	P	67%
Stefano Schegginetti	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	M	100%	M	100%

LEGENDA

CE: comitato esecutivo; inserire P/M se presidente/membro del comitato esecutivo.

% CE: indicare la presenza, in termini percentuali, del consigliere alle riunioni del comitato esecutivo (nel calcolare tale percentuale considerare il numero di riunioni a cui il consigliere ha partecipato rispetto al numero di riunioni del comitato esecutivo svoltesi durante l'esercizio o dopo l'assunzione dell'incarico)

C.N: comitato nomine; inserire P/M se presidente/membro del comitato per le nomine

% C.N.: inserire la presenza, in termini percentuali, del consigliere alle riunioni del comitato per le nomine (nel calcolare tale percentuale considerare il numero di riunioni a cui il consigliere ha partecipato rispetto al numero di riunioni del comitato per le nomine svoltesi durante l'esercizio o dopo l'assunzione dell'incarico)

C.R.: inserire P/M se presidente/membro del comitato per la remunerazione

% C.R.: indicare la presenza, in termini percentuali, del consigliere alle riunioni del comitato per la remunerazione (nel calcolare tale percentuale considerare il numero di riunioni a cui il consigliere ha partecipato rispetto al numero di riunioni del comitato per la remunerazione svoltesi durante l'esercizio o dopo l'assunzione dell'incarico)

C.C.I.: inserire P/M se presidente/membro del comitato per il controllo interno

% C.C.I.: indicare la presenza, in termini percentuali, del consigliere alle riunioni del comitato per il controllo interno (nel calcolare tale percentuale considerare il numero di riunioni a cui il consigliere ha partecipato rispetto al numero di riunioni del comitato per il controllo interno svoltesi durante l'esercizio o dopo l'assunzione dell'incarico)

I consiglieri che hanno cessato di ricoprire la carica nel corso dell'Esercizio sono indicati nella seguente tabella:

Nominativo	Carica	In carica dal / al	Lista	Esec.	Non esec.	Indip.	% CdA	Altri incarichi
Maria Antonia Benvenuti	Consigliere	1.1.2007 – 11.04.2007	n.a.		X		100%	1

LEGENDA

Si veda la legenda della tabella precedente

Cumulo massimo agli incarichi ricoperti in altre società

Il Consiglio di Amministrazione non ha espresso il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società, ritenendo che tale valutazione spetti ai soci in sede di designazione degli amministratori e, successivamente, al singolo amministratore all'atto dell'accettazione della carica.

5.2. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il numero di riunioni del Consiglio tenute nel corso dell'Esercizio è stato pari a undici.

La durata media delle riunioni del Consiglio è stata pari a circa due ore.

Il numero di riunioni del Consiglio programmate per l'esercizio in corso è pari a quattro. Il calendario finanziario è disponibile nel sito internet.

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, il Consiglio è investito di tutti i poteri per la gestione della Società ed a tal fine può deliberare o compiere tutti gli atti che ritiene necessari od utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, ad eccezione di quanto riservato dalla legge e dallo Statuto all'assemblea dei soci.

Sono inoltre attribuite alla competenza del Consiglio le deliberazioni concernenti:

- le fusioni e scissioni c.d. semplificate ai sensi degli artt. 2505, 2505-bis e 2506-ter, ultimo comma, cod. civ.;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza legale;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative,

fermo restando che dette deliberazioni potranno essere comunque assunte anche dall'assemblea straordinaria.

Con riferimento alle funzioni espletate dal Consiglio, ferma restando la sua competenza esclusiva per le materie indicate all'art. 2381 cod. civ., si segnala che, in conformità a quanto raccomandato dai punti 1.C.1 e 8.C.1. del Codice, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le seguenti materie:

- a) esame e approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Società e del gruppo di cui essa è a capo, del sistema di governo societario della Società e della struttura del gruppo medesimo;
- b) valutazione della adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della Società e delle sue controllate aventi rilevanza strategica predisposto dagli amministratori delegati, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse;
- c) attribuzione e revoca delle deleghe agli amministratori delegati, con definizione dei relativi limiti e modalità di esercizio;
- d) determinazione, previo esame delle proposte dell'apposito Comitato e sentito il Collegio Sindacale, della remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche nonché, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea, della suddivisione del compenso globale spettante ai membri del Consiglio;
- e) valutazione del generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati;
- f) esame e approvazione preventivi delle operazioni della Società e delle sue controllate che hanno significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Società, dovendosi intendere per tali quelle che non rientrano nei poteri degli amministratori delegati, ovvero superano i limiti di importo stabiliti ai poteri esercitabili dai predetti amministratori delegati, a firma disgiunta ovvero congiunta, con particolare attenzione alle situazioni in cui uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi e, più in generale, alle operazioni con parti correlate;
- g) valutazione, da effettuarsi almeno una volta all'anno, della dimensione, della composizione e del funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi comitati, esprimendo se del caso orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in Consiglio sia ritenuta opportuna;
- h) definizione, con l'assistenza del comitato per il controllo interno, delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno, con l'obiettivo di identificare correttamente, nonché misurare, gestire e monitorare adeguatamente, i principali rischi afferenti alla Società e alle sue controllate;
- i) individuazione, con l'assistenza del comitato per il controllo interno, di un amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alle funzionalità del sistema di controllo interno;
- l) valutazione, da effettuarsi almeno una volta all'anno con l'assistenza del comitato per il controllo interno, dell'adeguatezza, dell'efficacia e dell'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;
- m) nomina e revoca, su proposta dell'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno e sentito il parere del comitato per il controllo interno, di uno o più soggetti preposti al controllo interno e determinazione della loro remunerazione.

Il Consiglio dell'11 settembre 2007 ha valutato l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale dell'Emittente e delle società controllate aventi rilevanza strategica predisposto dagli amministratori delegati, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse.

La valutazione è stata compiuta tenendo conto delle relazioni del Preposto al Controllo Interno e delle valutazioni compiute dal Comitato per il Controllo Interno, tenendo anche conto del piano triennale di internal audit pianificato.

Il Consiglio ha determinato in data 11 settembre 2007, esaminate le proposte del Comitato per la remunerazione e sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché, la suddivisione del compenso globale spettante ai membri del Consiglio.

Il Consiglio valuta, in occasione dall'approvazione dei rendiconti contabili, il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati.

Il Consiglio di Amministrazione del 2 luglio 2007, nell'ambito del conferimento delle deleghe all'Amministratore Delegato ha precisato che:

- al Consiglio sono riservati l'esame e l'approvazione preventiva delle operazioni dell'Emittente e delle sue controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per l'Emittente stesso;
- al Consiglio sono riservati l'esame e l'approvazione preventiva delle operazioni dell'Emittente e delle sue controllate in cui uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi;
- al Consiglio sono riservati l'esame e l'approvazione preventiva delle operazioni con parti correlate dell'Emittente e delle sue controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per l'Emittente stesso.

Il Consiglio, sentito il Comitato per il Controllo Interno, ha deliberato di adottare in data 11 aprile 2007, con efficacia dalla data in cui ha avuto inizio la negoziazione delle azioni ordinarie sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., una procedura che regola il compimento di operazioni con parti correlate, poste in essere direttamente dalla Società ovvero per il tramite di società controllate, al fine di assicurare che le stesse siano compiute secondo criteri di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale. In sintesi la suddetta procedura prevede:

- (a) la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione per tutte quelle operazioni che per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative alla Società, nonché tutte quelle operazioni con parti correlate che non avvengano a condizioni di mercato o che siano atipiche o inusuali;
- (b) che le operazioni con società controllate, che non presentino i caratteri indicati sub a), siano comunque di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione quando le stesse, singolarmente considerate, abbiano un valore complessivo superiore a Euro 3.000.000;
- (c) che le operazioni con parti correlate diverse dalle società controllate, che non presentino i caratteri indicati sub a), siano comunque di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione quando le stesse, singolarmente considerate, abbiano un valore complessivo superiore a Euro 1.000.000.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, prima di deliberare in merito ad operazioni con parti correlate che siano rimesse alla sua esclusiva competenza, deve ricevere un'adeguata informazione sulla natura della correlazione, sulle modalità con le quali si intende dar corso all'operazione, sulle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito, sull'interesse e sulle motivazioni sottostanti e sugli eventuali rischi per la Società.

Il Consiglio di Amministrazione, in funzione della natura, del valore o delle altre caratteristiche dell'operazione, al fine di evitare che l'operazione stessa sia realizzata a condizioni incongrue, può richiedere l'assistenza di uno o più esperti indipendenti che esprimano un'opinione, a seconda dei casi, sulle condizioni economiche e/o sulla legittimità e/o sugli aspetti tecnici dell'operazione. Nella scelta degli esperti si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse.

Per le operazioni con parti correlate che non sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, i soggetti responsabili della loro realizzazione raccolgono e conservano per ciascuna operazione adeguate informazioni sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell'operazione, sulle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito, sull'interesse e sulle motivazioni sottostanti e sugli eventuali rischi per la Società.

Con riferimento alle operazioni con parti correlate in cui gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, trova altresì applicazione l'art. 2391 cod. civ..

L'assemblea non ha autorizzato in via generale e preventiva deroghe al divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 cod. civ.

5.3. ORGANI DELEGATI

Amministratore Delegato e Presidente

Il Consiglio della Società del 2 luglio 2007 ha nominato Amministratore Delegato il Signor Alberto Piantoni ed ha conferito allo stesso ed al Presidente, Signor Francesco Ranzoni, a firma singola e disgiunta, tutti i poteri di ordinaria amministrazione della Società. Il Consiglio ha inoltre conferito all'Amministratore Delegato ulteriori specifici poteri - quali l'assunzione di finanziamenti, la costituzione di garanzie, l'acquisto e la vendita di beni immobili o mobili registrati - da esercitarsi con firma singola fino all'importo massimo di Euro 1.000.000 per singola operazione, ovvero con firma congiunta a quella del Presidente oltre l'importo di Euro 1.000.000 e fino all'importo massimo di Euro 10.000.000 per singola operazione.

Il Presidente è socio unico dell'azionista di controllo dell'Emittente.

L'art. 21 dello Statuto prevede che il consiglio di amministrazione possa nominare un Comitato Esecutivo. Si segnala che ad oggi il Consiglio non si è avvalso di tale facoltà.

Informativa al Consiglio

L'art. 19 dello Statuto prevede che gli organi delegati riferiscano al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, in occasione delle riunioni consiliari, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate, nonché sugli altri argomenti eventualmente previsti dalla legge.

Gli organi delegati, nell'esercizio 2007, hanno riferito al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, in occasione di ogni riunione consiliare in merito a quanto sopra.

La comunicazione degli amministratori al collegio sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, nonché sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, effettuate dalla Società e dalle società controllate, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, sono state effettuate in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale.

5.4. ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI

Nel Consiglio dell'Emittente non vi sono altri consiglieri da considerarsi esecutivi.

Le iniziative intraprese al fine di accrescere la conoscenza da parte degli amministratori della realtà e delle dinamiche aziendali sono avvenute nell'ambito delle riunioni dei Consigli, tramite specifici interventi relativi all'illustrazione delle attività e strutture del Gruppo.

Gli amministratori sono periodicamente aggiornati in ordine all'evoluzione della normativa e dei doveri ad essi facenti capo.

5.5. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Il Consiglio dell'Emittente:

- ha valutato nella prima occasione utile dopo la loro nomina la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice in capo a ciascuno dei consiglieri non esecutivi;
- ha valutato nell'Esercizio la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice in capo a ciascuno dei consiglieri non esecutivi;
- nell'effettuare le valutazioni di cui sopra ha applicato tutti i criteri previsti dal Codice.

Il Consiglio di Amministrazione alla data del 31 dicembre 2007 si compone di quattro Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza specificati dalla legge e dal Codice.

Il collegio sindacale ha verificato con esito positivo la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri.

Nel corso dell'Esercizio gli amministratori indipendenti si sono riuniti una volta in assenza degli altri amministratori ed hanno discusso in merito ai temi giudicati d'interesse rispetto al funzionamento del consiglio di amministrazione e alla gestione sociale.

5.6. LEAD INDEPENDENT DIRECTOR

Il consiglio di amministrazione, ricorrendo i presupposti previsti dal Codice, ha designato il consigliere Angelo Menegatti quale *lead independent director*, con efficacia dalla data in cui hanno avuto inizio la negoziazione delle azioni ordinarie della Società sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (27 luglio 2007).

Il *lead independent director* ha coordinato le consultazioni preventive degli amministratori indipendenti in vista delle riunioni dei consigli di amministrazione, ha appurato la disponibilità con congruo anticipo della documentazione informativa destinata ai Consiglieri, utile al fine di consentire agli amministratori, e in particolare a quelli indipendenti, di valutare con capacità critica e spirito di indipendenza le proposte sottoposte al consiglio di amministrazione.

Il *lead independent director* ha coordinato le attività volte ad aggiornare gli amministratori in ordine all'evoluzione della normativa e dei doveri ad essi facenti capo.

6. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

Accogliendo la raccomandazione contenuta nel punto 4.C.1. del Codice, il consiglio di amministrazione dell'11 aprile 2007 ha adottato, su proposta dell'amministratore delegato, una procedura per la gestione e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riservate, con particolare riferimento alle informazioni *price sensitive*.

La procedura è disponibile nel sito internet dell'Emittente.

Tale procedura prevede, tra l'altro, che tutti gli amministratori, i sindaci, i dipendenti, i responsabili degli uffici aziendali e tutti coloro che hanno la materiale disponibilità di notizie e documenti riguardanti la Società, acquisiti nello svolgimento delle loro funzioni, sono tenuti a mantenere riservate le predette notizie e documenti e ad utilizzarli solo ed esclusivamente per l'espletamento dei rispettivi compiti di servizio, adottando ogni cautela necessaria affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale si svolga senza alcun pregiudizio della riservatezza delle informazioni stesse. Tutti i soggetti di cui sopra sono inoltre tenuti a non abusare del loro privilegio informativo, in ossequio ai divieti di cui alla normativa vigente, ed a rispettare la procedura in questione per la comunicazione all'esterno di tali documenti e informazioni.

Ai sensi della medesima procedura, la divulgazione di informazioni riservate e/o *price sensitive* deve avvenire esclusivamente da parte del presidente del consiglio di amministrazione o dell'amministratore delegato della Società, ovvero da altra persona che sia stata a ciò espressamente autorizzata da uno dei soggetti suddetti.

Specifiche disposizioni della procedura disciplinano l'alimentazione e l'aggiornamento del registro dei soggetti che hanno accesso ad informazioni di natura privilegiata, prevedendo che l'iscrizione nel registro possa avvenire in modalità permanente ovvero occasionale e che la responsabilità di individuare i soggetti è affidata all'amministratore delegato.

La procedura si occupa anche delle modalità di aggiornamento e cancellazione degli iscritti.

Il registro è tenuto con modalità informatiche e consiste in un sistema accessibile via Internet protetto da opportuni criteri di sicurezza. L'accesso all'applicazione è consentito al responsabile del registro.

7. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO

In seno al consiglio di amministrazione, l'Emittente ha istituito il comitato per il controllo interno e il comitato per la remunerazione, entrambi con funzioni consultive e con la finalità di assistere il Consiglio nelle istruttorie riguardanti le materie di competenza.

I comitati sono dotati di un regolamento che disciplina le modalità di funzionamento; le riunioni vengono verbalizzate.

I comitati riferiscono periodicamente al Consiglio in ordine alle attività svolte.

8. COMITATO PER LE NOMINE

Il Consiglio ha valutato di non costituire al proprio interno un comitato per le proposte di nomina, ritenendo che le previsioni contenute nello Statuto garantiscano adeguata trasparenza alla procedura di selezione e indicazione dei candidati, considerato altresì che la struttura dell'azionariato della Società non presenta quei connotati di dispersione che giustificano l'adozione di un siffatto Comitato.

9. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE

Il Consiglio ha costituito al proprio interno un comitato per la remunerazione che nel corso dell'Esercizio si è riunito tre volte.

Il Comitato per la remunerazione è risultato composto da tre amministratori non esecutivi, due dei quali indipendenti: Livio Barnabò (Presidente), Angelo Menegatti e Stefano Schegginetti.

Gli amministratori si astengono dal partecipare alle riunioni del comitato in cui vengono formulate le proposte al Consiglio relative alla propria remunerazione.

Funzioni del comitato per la remunerazione

Il comitato per la remunerazione presenta al Consiglio proposte per la remunerazione degli amministratori delegati e degli amministratori che ricoprono particolari cariche, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso.

Il comitato per la remunerazione valuta periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, vigila sulla loro applicazione sulla base delle informazioni fornite dagli amministratori delegati e formula al Consiglio raccomandazioni generali in materia.

Nel corso dell'Esercizio il comitato per la remunerazione ha formulato la proposta di ripartizione del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione di cui alla delibera assembleare del 19 giugno 2007.

Le riunioni del comitato per la remunerazione sono state regolarmente verbalizzate.

Nello svolgimento delle sue funzioni, il comitato per la remunerazione ha avuto la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.

Il comitato non si è avvalso di consulenti esterni e può disporre di volta in volta delle risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

10. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, l'assemblea delibera sul compenso annuale del consiglio di amministrazione, compenso che rimane invariato sino a diversa deliberazione dell'assemblea stessa. E' rimesso al Consiglio il riparto tra i suoi membri del compenso predetto, salvo che vi abbia già provveduto l'assemblea.

Rimane ferma la facoltà del consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, di stabilire, in aggiunta all'ammontare complessivo deliberato dall'assemblea, le remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, cod. civ..

In via alternativa, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, il cui riparto è stabilito dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale per le attribuzioni agli amministratori investiti di particolari cariche.

Si segnala che, in conformità a quanto raccomandato al punto 7.C.1. del Codice, il consiglio di amministrazione ha approvato un piano di incentivazione riservato a dipendenti con funzioni direttive della Società e di società del gruppo. In base alle previsioni del suddetto piano di incentivazione, la Società si è impegnata a riconoscere a ciascun beneficiario un *bonus* pari ad una determinata percentuale della relativa retribuzione monetaria annua lorda al 31 dicembre 2009. L'erogazione del bonus è condizionata, per una parte, al raggiungimento di obiettivi individuali riferiti al triennio 2007-2009, e, per la rimanente parte, al raggiungimento da parte del gruppo di determinati risultati a livello consolidato nell'esercizio 2009, ovvero, per alcuni dipendenti delle società controllate, al raggiungimento nel medesimo esercizio di determinati risultati da parte della società di appartenenza. L'erogazione è inoltre subordinata alla condizione che il rapporto di lavoro sia ancora in essere alla data del 31 dicembre 2009.

Inoltre alcuni dei beneficiari del suddetto piano di incentivazione avranno il diritto di sottoscrivere, a determinate condizioni e nei limiti dell'importo monetario dagli stessi percepito in base al medesimo piano, azioni rivenienti dall'aumento di capitale a pagamento per massimi nominali Euro 375.000, con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, ottavo comma, cod. civ., deliberato dall'assemblea straordinaria della Società tenutasi in data 11 aprile 2007.

I beneficiari, che alla data di redazione della Relazione devono ancora essere individuati, avranno il diritto di sottoscrivere il predetto aumento di capitale a condizione, tra l'altro, che al momento dell'esercizio del diritto di sottoscrizione essi assumano l'obbligo di non alienare, sotto alcuna forma, per i successivi tre anni dalla sottoscrizione, almeno la metà delle rispettive azioni. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni in questione sarà il medesimo al quale saranno collocate sul mercato le azioni oggetto dell'offerta globale finalizzata alla quotazione sul mercato telematico azionario delle azioni della Società.

La remunerazione del presidente del consiglio di amministrazione e degli amministratori non esecutivi (ivi inclusi, pertanto, quelli indipendenti) non è legata ai risultati economici conseguiti dalla Società; gli stessi non sono inoltre destinatari di piani di incentivazione su base azionaria.

Gli emolumenti percepiti dai consiglieri di amministrazione e dai dirigenti con responsabilità strategiche nel corso dell'Esercizio sono contenuti nel fascicolo di bilancio a cui è allegata la presente Relazione.

11. COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO

Il Consiglio ha costituito nel proprio ambito un comitato per il controllo interno composto da tre amministratori non esecutivi, due dei quali indipendenti: Angelo Menegatti (Presidente), Livio Barnabò e Stefano Schegginetti. Nel corso dell'Esercizio si sono tenute tre riunioni del comitato per il controllo interno.

Il Consigliere Angelo Menegatti risulta possedere un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria.

Su invito del comitato stesso e su singoli punti all'ordine del giorno hanno partecipato alle riunioni il presidente del collegio sindacale o altro sindaco designato da quest'ultimo, i rappresentanti della società di revisione, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e il preposto al controllo interno.

Funzioni attribuite al comitato per il controllo interno

Al comitato per il controllo interno sono stati attribuiti i compiti di cui al punto 8.C.3. del Codice di Autodisciplina, oltre quello di assistere il consiglio di amministrazione nell'espletamento dei compiti indicati al punto 8.C.1. del medesimo codice. In particolare il comitato per il controllo interno:

- (i) valuta, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- (ii) su richiesta dell'amministratore esecutivo all'uopo incaricato esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno;
- (iii) esamina il piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno nonché le relazioni periodiche da essi predisposte;
- (iv) valuta le proposte formulate dalla società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella eventuale lettera di suggerimenti;
- (v) vigila sull'efficacia del processo di revisione contabile;
- (vi) svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal consiglio di amministrazione;
- (vii) riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno.

Il Comitato per il Controllo Interno inoltre assiste il Consiglio di Amministrazione nel:

- (a) definire le linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali rischi afferenti all'Emittente e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell'impresa;
- (b) individuare l'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno;
- (c) valutare, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno; e
- (d) descrivere, nella relazione sul governo societario, gli elementi essenziali del sistema di controllo interno, esprimendo la propria valutazione sull'adeguatezza complessiva dello stesso. Esprime infine il proprio parere sulla nomina e revoca del soggetto preposto al controllo interno.

Le principali attività svolte dal comitato per il controllo interno nel corso dell'Esercizio hanno riguardato:

- l'esame delle relazioni del Preposto al controllo interno;
- la valutazione del piano triennale di internal audit 2007 – 2009;
- la verifica dell'adeguatezza e dell'effettivo funzionamento del Sistema di Controllo Interno, ai sensi dell'art. 8 del Codice di Autodisciplina;
- la valutazione dell'adeguatezza dei principi contabili utilizzati ai sensi dell'art. 8.C.3. del Codice di Autodisciplina;
- l'esame della bozza del Regolamento del Comitato per il Controllo Interno e della bozza del Regolamento del Comitato per le Remunerazioni;
- l'esame delle procedure di Corporate Governance;

- l'esame delle proposte di consulenza relative alla definizione del Modello di organizzazione e di gestione ex art. 6 D. Lgs. 231/2001;
- la valutazione del piano di lavoro formulato dalla società di revisione;
- la proposta di remunerazione del Preposto al Controllo Interno;
- la valutazione del processo di adeguamento alle disposizioni in materia di redazione dei documenti contabili societari introdotte dalla legge 262/2005 ("Legge Risparmio");
- la valutazione del Modello Organizzativo D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico;
- la proposta di nomina dell'Organismo di Vigilanza di Bialetti Industrie S.p.A..

Le riunioni del comitato per il controllo interno sono state regolarmente verbalizzate.

Nello svolgimento delle sue funzioni, il comitato per il controllo interno ha la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti nonché di avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal Consiglio.

Il Consiglio non ha approvato un budget specifico del comitato per il controllo interno; il comitato può di volta in volta disporre delle risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.

12. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il sistema di controllo interno è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati. Il sistema di controllo interno ha l'obiettivo di assicurare:

- l'efficacia ed efficienza delle operazioni aziendali;
- l'affidabilità dell'informazione finanziaria;
- il rispetto di leggi e regolamenti;
- la salvaguardia del patrimonio sociale.

Il Consiglio ha definito le linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali rischi afferenti all'Emittente e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati.

Il Consiglio ha valutato, con il supporto del Comitato per il Controllo Interno, in occasione dell'approvazione dei risultati semestrali al 30 giugno 2007, l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno valutandolo idoneo in considerazione della tipologia di attività del gruppo.

12.1. AMMINISTRATORE ESECUTIVO INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il Consiglio ha affidato all'amministratore delegato Signor Alberto Piantoni l'incarico di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno, attribuendogli i compiti di cui al punto 8.C.5. del Codice.

Il Consigliere Piantoni, nell'ambito dell'incarico ricevuto:

- ha curato l'identificazione dei principali rischi aziendali (strategici, operativi, finanziari e di *compliance*) e li ha sottoposti periodicamente all'esame del Consiglio;
- ha dato esecuzione alle linee di indirizzo definite dal Consiglio, provvedendo alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno, verificandone costantemente l'adeguatezza complessiva, l'efficacia e l'efficienza;
- si è occupato dell'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare;
- ha proposto al Consiglio la nomina e la remunerazione del preposto al controllo interno.

12.2. PREPOSTO AL CONTROLLO INTERNO

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'amministratore delegato e sentito il parere del comitato per il controllo interno, ha nominato quale soggetto preposto al controllo interno il Signor Mauro Sala, attribuendogli i compiti di cui al punto 8.C.6. del Codice. Il Signor Mauro Sala, che a giudizio del consiglio di amministrazione è dotato di adeguati requisiti di professionalità ed indipendenza, non è responsabile di alcuna area operativa e non dipende gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative, in quanto professionista esterno alla Società, come espressamente consentito dal punto 8.C.8. del Codice. Il Signor Mauro Sala, che svolge la professione di dottore commercialista, conosce approfonditamente la realtà aziendale, specie sotto il profilo delle procedure organizzative e di controllo interno.

Il Consiglio nella seduta del 14 novembre 2007 ha definito la remunerazione del preposto al controllo interno coerentemente con le politiche aziendali.

Il preposto al controllo interno, nell'esercizio dei compiti assegnatigli:

- ha avuto accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico;
- ha riferito del proprio operato al comitato per il controllo interno ed al collegio sindacale in ogni riunione del comitato e nell'ambito di specifiche riunioni programmate;
- ha riferito del proprio operato anche all'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno.

Il preposto al controllo interno ha facoltà, di volta in volta, di disporre delle risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti

Nel corso dell'Esercizio il preposto al controllo interno ha:

- predisposto il piano triennale di internal audit 2007 – 2009;
- verificato l'adeguatezza e dell'effettivo funzionamento del Sistema di Controllo Interno;
- esaminato le procedure di Corporate Governance;
- esaminato le proposte di consulenza relative alla definizione del Modello di organizzazione e di gestione ex art. 6 D. Lgs. 231/2001;
- valutato il processo di adeguamento alle disposizioni in materia di redazione dei documenti contabili societari introdotte dalla legge 262/2005 ("Legge Risparmio");
- assistito la società di consulenza nelle attività di risk assesment relative alla definizione del Modello Organizzativo D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico.

L'Emittente presidia le attività tipiche della funzione di *internal audit* attraverso una serie di azioni mirate realizzate anche attraverso l'ausilio di soggetti esterni. Nel corso dell'esercizio 2008 l'Emittente intende dotarsi di una struttura interna finalizzata ad assistere il consiglio di amministrazione e il comitato per il controllo interno oltre che il management aziendale nell'adempimento dei propri compiti relativi al sistema di controllo interno e gestione dei rischi.

12.3. MODELLO ORGANIZZATIVO ex D. Lgs. 231/2001

Nel corso del 2007, L'Emittente ha compiuto le analisi di *risk assesment* e *risk scoring* volte ad individuare le attività potenzialmente a rischio sia dell'Emittente che delle società italiane controllate aventi rilevanza strategica.

Il Consiglio del 18 marzo 2008 ha approvato il modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001, corredato dal codice etico ed ha nominato l'organismo di vigilanza costituito da un amministratore indipendente, un sindaco effettivo e in preposto al controllo interno.

L'ambito di applicazione del Modello Organizzativo è costituito da tutte le aree di processi aziendali interni ed esterni e dalle strutture organizzative di Bialetti Industrie S.p.A., di Girmi S.p.A. e di S.I.C. S.r.l..

Il Codice Etico del Gruppo Bialetti definisce i valori ed i principi di condotta rilevanti per Bialetti Industrie S.p.A. e per tutte le sue società controllate e collegate.

12.4. SOCIETA' DI REVISIONE

L'assemblea degli azionisti dell'Emittente riunitasi in data 11 aprile 2007 ha conferito a PriceWaterhouseCoopers S.p.a. l'incarico di revisione contabile per il periodo 2007-2015.

12.5. DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154 bis del TUF e ne determina la durata in carica. Il consiglio vigila affinché il dirigente preposto disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi del medesimo art. 154bis del TUF nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari. In sede di nomina, il consiglio di amministrazione provvede ad accertare la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonché dallo Statuto.

Il consiglio di amministrazione dell'Emittente, nella seduta dell'11 aprile 2007, ha nominato il dirigente della Società Signora Anna Luisa Spadari con efficacia dal 27 luglio 2007, quale preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154 bis del TUF e dell'art. 19 dello Statuto. La Signora Spadari riveste il ruolo di *chief financial officer* dell'Emittente.

Nell'ambito dei poteri e mezzi di cui dispone, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ha provveduto nel corso dell'Esercizio ad implementare il sistema di controllo interno contabile in tema di redazione dei documenti contabili societari e dei relativi obblighi di attestazione di cui alla legge 262/2005.

13. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Il consiglio di amministrazione dell'11 aprile 2007, sentito il comitato per il controllo interno, ha deliberato di adottare una procedura che regola il compimento di operazioni con parti correlate, poste in essere direttamente dalla Società ovvero per il tramite di società controllate, al fine di assicurare che le stesse siano compiute secondo criteri di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale. In sintesi la suddetta procedura prevede:

- (a) la competenza esclusiva del consiglio di amministrazione per tutte quelle operazioni che per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative alla Società, nonché tutte quelle operazioni con parti correlate che non avvengano a condizioni di mercato o che siano atipiche o inusuali;
- (b) che le operazioni con società controllate, che non presentino i caratteri indicati sub a), siano comunque di competenza esclusiva del consiglio di amministrazione quando le stesse, singolarmente considerate, abbiano un valore complessivo superiore a Euro 3.000.000;
- (c) che le operazioni con parti correlate diverse dalle società controllate, che non presentino i caratteri indicati sub a), siano comunque di competenza esclusiva del consiglio di amministrazione quando le stesse, singolarmente considerate, abbiano un valore complessivo superiore a Euro 1.000.000.

Il consiglio di amministrazione della Società, prima di deliberare in merito ad operazioni con parti correlate che siano rimesse alla sua esclusiva competenza, deve ricevere un'adeguata informazione sulla natura della correlazione, sulle modalità con le quali si intende dar corso all'operazione, sulle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito, sull'interesse e sulle motivazioni sottostanti e sugli eventuali rischi per la Società.

Il consiglio di amministrazione, in funzione della natura, del valore o delle altre caratteristiche dell'operazione, al fine di evitare che l'operazione stessa sia realizzata a condizioni incongrue, può richiedere l'assistenza di uno o più esperti indipendenti che esprimano un'opinione, a seconda dei casi, sulle condizioni economiche e/o sulla legittimità e/o sugli aspetti tecnici dell'operazione. Nella scelta degli esperti si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse.

Per le operazioni con parti correlate che non sono di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione, i soggetti responsabili della loro realizzazione raccolgono e conservano per ciascuna operazione adeguate informazioni sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell'operazione, sulle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito, sull'interesse e sulle motivazioni sottostanti e sugli eventuali rischi per la Società.

Con riferimento alle operazioni con parti correlate in cui gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, trova altresì applicazione l'art. 2391 cod. civ..

Nel corso dell'Esercizio la procedura ha trovato concreta applicazione nell'ambito dell'acquisto della partecipazione di RFF Store Srl e del contestuale conferimento del ramo d'azienda retail illustrato nel comunicato stampa del 21 dicembre 2007, disponibile nel sito internet dell'Emittente.

14. NOMINA DEI SINDACI

L'art. 26 dello Statuto stabilisce che il collegio sindacale sia composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti.

La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura prevista dall'art. 26 medesimo, al fine di consentire la nomina di un sindaco effettivo (cui spetta la presidenza del collegio) e di un sindaco supplente da parte della minoranza.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del collegio sindacale, devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente, in numero comunque non superiore ai componenti dell'organo da eleggere, e devono infine contenere, anche in allegato, le informazioni, le dichiarazioni e gli altri documenti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del collegio sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista detengano, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998; in mancanza di tale determinazione, il diritto a presentare una lista spetta a ciascun socio, indipendentemente dalla quota di partecipazione posseduta.

La quota minima di partecipazione al capitale richiesta per la presentazione delle liste di candidati è attualmente pari al 2,5% delle azioni ordinarie, in conformità a quanto pubblicato da Consob con Delibera n. 16319 del 29 gennaio 2008, con riferimento all'esercizio 2007.

15. SINDACI

Il collegio sindacale in carica alla data di chiusura dell'Esercizio è stato nominato dall'assemblea ordinaria dell'Emittente in data 11 aprile 2007 e resterà in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2009.

Il collegio sindacale nel corso dell'Esercizio si è riunito sei volte.

Le caratteristiche personali e professionali di ciascun sindaco, unitamente agli incarichi ricoperti alla data del 31 dicembre 2007, sono indicati nel paragrafo "19. Allegati".

Nominativo	Carica	In carica dal	Lista*	Indip. da Codice.	% part. C.S.	Altri incarichi
Gianpiero Capoferri	Presidente	11.04.2007	n.a.	X	100%	25
Giannantonio Colombini	Sindaco effettivo	11.04.2007	n.a.	X	100%	23
Diego Rivetti	Sindaco effettivo	11.04.2007	n.a.	X	100%	33
Luciana Loda	Sindaco supplente	11.04.2007	n.a.	X	n.a.	n.a.
Giuseppina Paganotti	Sindaco supplente	11.04.2007	n.a.	X	n.a.	n.a.

LEGENDA

*: il collegio sindacale è stato nominato dall'assemblea ordinaria dell'11 aprile 2007 sulla base delle disposizioni statutarie antecedenti all'introduzione del meccanismo del voto di lista.

Carica: indicare se presidente, sindaco effettivo, sindaco supplente.

Lista: indicare M/m a seconda che il sindaco sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza o da una minoranza (art. 144-*decies*, del Regolamento Emittenti Consob)

Indip.: barrare se il sindaco può essere qualificato come indipendente secondo i criteri stabiliti dal Codice, precisando in calce alla tabella se tali criteri sono stati integrati o modificati

% part. C.S.: inserire la presenza, in termini percentuali, del sindaco alle riunioni del collegio (nel calcolare tale percentuale considerare il numero di riunioni a cui il sindaco ha partecipato rispetto al numero di riunioni del collegio svoltesi durante l'Esercizio o dopo l'assunzione dell'incarico).

Altri incarichi: Si inserisca il numero complessivo di incarichi ricoperti presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, quale risultante dall'elenco allegato, ai sensi dell'art. 144-*quinquiesdecies* del Regolamento Emittenti Consob, alla relazione sull'attività di vigilanza, redatta dai sindaci ai sensi dell'articolo 153, comma 1 del TUF.

Indicare i nominativi dei sindaci che hanno cessato di ricoprire la carica di sindaco nel corso dell'Esercizio utilizzando la seguente tabella.

Nominativo	Carica	In carica dal / al	Lista	Indip. da Codice.	% part. Riunioni C.S.	Altri incarichi
Claudio Agostino Zulli	Sindaco effettivo	1.1.2007-11.04.2007	n.a.	X	100%	19

Il collegio sindacale:

- ha valutato l'indipendenza dei propri membri nella prima occasione utile dopo la loro nomina;
- ha valutato nel corso dell'Esercizio il permanere dei requisiti di indipendenza in capo ai propri membri;
- nell'effettuare le valutazioni di cui sopra ha applicato tutti i criteri previsti dal Codice con riferimento all'indipendenza degli amministratori.

Il collegio sindacale ha recepito la raccomandazione del Codice che prevede che nel caso in cui un sindaco, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell'Emittente informi tempestivamente e in modo esauriente gli altri sindaci e il presidente del consiglio circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse.

Il collegio sindacale ha vigilato sull'indipendenza della società di revisione, verificando tanto il rispetto delle disposizioni normative in materia, quanto la natura e l'entità dei servizi diversi dal controllo contabile prestati all'Emittente ed alle sue controllate da parte della stessa società di revisione e delle entità appartenenti alla rete della medesima.

Il collegio sindacale, nello svolgimento della propria attività, si è coordinato con il preposto al controllo interno e con il comitato per il controllo interno, partecipando alle riunioni del comitato per il controllo interno.

16. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

Al fine di instaurare e mantenere un costante dialogo con gli azionisti, nel pieno rispetto della normativa vigente e della procedura per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riservate, il consiglio di amministrazione della Società ha affidato all'amministratore delegato l'incarico di *Investor Relator*.

La Società si è dotata di una apposita struttura aziendale dedicata alla funzione di *investor relations* ed ha istituito un'apposita sezione nell'ambito del proprio sito internet nella quale sono messe a disposizione le informazioni concernenti l'Emittente che rivestono rilievo per i propri azionisti, in modo da consentire a questi ultimi un esercizio consapevole dei propri diritti.

E' stata costituita inoltre una struttura aziendale incaricata di gestire i rapporti con gli azionisti denominata "Affari Societari".

17. ASSEMBLEE

L'Emittente è una società le cui azioni sono quotate dal 27 luglio 2007. Nessuna assemblea degli azionisti si è tenuta a decorrere da tale data.

Il Consiglio riferirà in assemblea sull'attività svolta e programmata e si adopererà per assicurare agli azionisti un'adeguata informativa circa gli elementi necessari perché essi possano assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare.

Allo stato attuale la Società non ha approvato alcun regolamento assembleare, in quanto ritiene che la disciplina applicabile ai sensi del codice civile e dello Statuto sia sufficiente ad assicurare un ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari, garantendo il diritto di ciascun socio di prendere la parola sugli argomenti all'ordine del giorno. Tuttavia la Società è disponibile a valutare, anche sulla base dei riscontri delle prime riunioni assembleari successive alla quotazione, l'opportunità di adottare un regolamento che recepisca la raccomandazione contenuta nel punto 11.C.5. del Codice.

In allegato è riportato lo statuto sociale. Agli articoli da 6 a 12 sono contenute le disposizioni statutarie relative alla convocazione e svolgimento dell'assemblea. Si segnala in particolare che:

- l'art.6 dello Statuto dispone che, se previsto nell'avviso di convocazione, l'assemblea ordinaria o straordinaria può riunirsi mediante videoconferenza o teleconferenza con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, purché siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento fra i soci;
- l'art. 7 dello Statuto prevede che l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul quotidiano " IL SOLE 24 ORE" o sul quotidiano "CORRIERE DELLA SERA".
Quando l'assemblea viene chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori e dei sindaci, ove disposto dalla legge e/o dai regolamenti tempo per tempo vigenti, nell'avviso di convocazione è indicata la quota di partecipazione minima per la presentazione delle liste di candidati nonché i relativi criteri di calcolo;
- l'art. 8 dello Statuto dispone che possono intervenire all'Assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto. Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, almeno due giorni non festivi prima dell'assemblea in prima convocazione, la comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti, di cui all'art. 2370, secondo comma, cod. civ.;
- l'art. 11 dello Statuto prevede che per la validità della costituzione dell'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e delle deliberazioni si osservano le disposizioni di legge e statutarie. Lo svolgimento dell'assemblea è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e di statuto, dallo specifico regolamento dell'assemblea che dovesse eventualmente essere approvato dall'assemblea dei soci;
- l'art. 12 dello Statuto dispone che tutte le deliberazioni, comprese quelle di elezione alle cariche sociali, vengono assunte mediante voto palese.

18. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

Alberto Piantoni ha rimesso in data 18 marzo 2008, con effetto dall'1 aprile 2008, le proprie deleghe di Amministratore Delegato di Bialetti Industrie S.p.A., conservando la carica di Consigliere. Il medesimo ha altresì rassegnato le dimissioni, sempre a far data dall'1 aprile 2008, da tutte le altre cariche ricoperte in società del Gruppo Bialetti.

Il Consiglio di Amministrazione del 18 marzo 2008:

- ha inoltre preso atto delle dimissioni presentate dal Consigliere Enrico Colombo, ed ha cooptato Ugo Forner quale nuovo amministratore (con efficacia a far data dal 16 aprile 2008), conferendogli altresì, sempre da tale data, la carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale.

Ugo Forner non detiene alla data di redazione della Relazione alcuna partecipazione azionaria in Bialetti Industrie.

Nato a Bressanone nel 1957, Ugo Forner ha rivestito la carica di Senior Vice President Business Unit Truck & Agro nel gruppo Pirelli. Dal 1996 ha ricoperto la carica di Direttore della Regione Nord-Est e successivamente quella di Direttore Commerciale Italia del gruppo Coca Cola. Dal 1989 ha assunto la carica di Direttore delle Operazioni nonché Pianificazione del Business nella Consociata Italiana DOLMA del Gruppo Americano Mars dove ha anche ricoperto il ruolo di Direttore Vendite e Trade Marketing. Nel 1984 entra a far parte del Gruppo Arena.

- ha valutato l'indipendenza dei propri membri ed ha preso atto che il consigliere Vito Varvaro ha comunicato di aver perso i requisiti di indipendenza, decadendo conseguentemente dalla carica ai sensi dell'articolo 147 ter, comma 4 del D. Lgs. 58/98.

Il Consiglio di Amministrazione prendendo atto che i Consiglieri Angelo Menegatti e Livio Barnabò hanno confermato i requisiti di indipendenza, ha provveduto a cooptare il Consigliere Varvaro alla carica di amministratore, che resterà in carica sino all'assemblea del 21 e 22 aprile 2008;

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea degli azionisti del 21 e 22 aprile 2008 la proposta per l'acquisto e successiva disposizione sul mercato (in un periodo massimo di 18 mesi dalla delibera assembleare) di massime n. 7.500.000 azioni ordinarie proprie (pari al 10% del capitale sociale). Parte di tali azioni (n. 300.000) saranno destinate anche al servizio di un piano di stock option in favore del nuovo Amministratore Delegato.

Gli acquisti e le alienazioni delle azioni proprie dovranno essere realizzati, nel rispetto delle modalità operative di cui all'Art. 144-bis, comma 1, lett. a), b), c) e d) del Regolamento Emittenti, ad un prezzo non superiore del 15% e non inferiore del 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione.

Per effetto delle modifiche alla corporate governance sopra illustrate, il consiglio di amministrazione dell'Emittente risulta, alla data di redazione della Relazione, così composto:

Presidente	Ranzoni Francesco ¹
Amministratore Delegato e Direttore Generale	Forner Ugo ²
Consigliere indipendente	Barnabò Livio
Consigliere non esecutivo	Macellari Emilio
Consigliere indipendente	Menegatti Angelo
Consigliere non esecutivo	Piantoni Alberto ³
Consigliere non esecutivo	Ranzoni Roberto
Consigliere non esecutivo	Schegginetti Stefano
Consigliere non esecutivo	Varvaro Vito

¹ Al Presidente sono stati attribuiti dal Consiglio di Amministrazione poteri di ordinaria amministrazione ed alcuni di straordinaria amministrazione, salvo le limitazioni di legge e di Statuto.

² Il Consiglio di Amministrazione del 18 marzo 2008 ha preso atto delle dimissioni presentate dal Consigliere Enrico Colombo ed ha cooptato Ugo Forner quale nuovo amministratore (con efficacia a far data dal 16 aprile 2008), conferendogli altresì, sempre da tale data, la carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale con poteri di ordinaria amministrazione ed alcuni di straordinaria amministrazione, salvo le limitazioni di legge e di Statuto.

³ L'Amministratore Alberto Piantoni ha rimesso in data 18 marzo 2008, con effetto dall'1 aprile 2008, le proprie deleghe di Amministratore Delegato di Bialetti Industrie S.p.A., conservando la carica di Consigliere.

19. ALLEGATI

Consiglio di Amministrazione

Cariche ricoperte dagli amministratori al 31 dicembre 2007

Caratteristiche personali e professionali di ciascun amministratore (art. 144-*decies* del Regolamento Emittenti Consob).

Collegio Sindacale

Cariche ricoperte dai sindaci al 31 dicembre 2007

Caratteristiche personali e professionali di ciascun sindaco (art. 144-*decies* del Regolamento Emittenti Consob).

Statuto sociale

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CARICHE RICOPERTE DAGLI AMMINISTRATORI AL 31 DICEMBRE 2007

AMMINISTRATORE	CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETÀ	SOCIETÀ DEL GRUPPO BIALETTI
Francesco Ranzoni	Bialetti Holding Srl	
	Bialetti Store Srl	X
	CEM Bialetti Ev Ve Mutfak	X
Alberto Piantoni	Poligrafica San Faustino S.p.A.	
	GIRMI SPA	X
	Bialetti Store S.r.l.	X
	Bialetti Triveni (India)	X
	Bialetti Hong Kong	X
	BIALETTI DEUTSCHLAND GmbH	X
	BIALETTI GIRMI FRANCE Sarl	X
	CEM Bialetti Ev Ve Mutfak	X
	SC Bialetti Stainless Steel S.r.l.	X
Bialetti Spain S.L.	X	
Enrico Colombo	Tod's S.p.A.	
	Riva Fire S.p.A.	
	Riva Acciaio S.p.A.	
	Società italo britannica Manetti & Roberts S.p.A.	
Livio Barnabò	Progetto Europa Associates S.r.l.	
	Progetto Europa Group S.r.l.	
Emilio Macellari	Tod's S.p.A.	
	Marcolin S.p.A.	
	Cinecittà Studios S.p.A.	
	Dorint Holding SA	
	Goral Investment Holding B.V.	
Angelo Menegatti	Schiapparelli1824 S.p.A.	
Roberto Ranzoni	Bialetti Store S.r.l.	X
Vito Varvaro	Marcolin S.p.A.	

CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI DI CIASCUN AMMINISTRATORE (ART. 144-DECIES DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB).

Francesco Ranzoni

Presidente

Nato a Chiari (BS) il 18 gennaio 1961, ha rivestito la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di diverse società facenti parte del Gruppo. E' socio unico di Bialetti Holding S.r.l., nella quale ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Dalla data della sua costituzione nell'ottobre 2002 ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, con il conferimento dei più ampi poteri.

Alberto Piantoni

Amministratore Delegato

Nato a Chiari (BS) il 6 aprile 1956, consegue la laurea in economia presso l'Università degli Studi di Modena nel 1982 e si specializza negli Stati Uniti (*New School for Social Research*, New York; Berkley University, Berkley). Dopo alcune prime esperienze come analista presso la Centro Studi Olivetti S.p.A. e la Databank S.p.A., nel 1986 entra quale direttore amministrazione e finanza nella Rondine Italia S.p.A., dove successivamente riveste la carica di direttore generale. Dal 1994, ha ricoperto la carica di amministrazione delegato o amministratore unico di tutte le principali società del gruppo facente capo alla famiglia Ranzoni.

In qualità di Amministratore Delegato dell'Emittente, è membro del comitato costituito nel 2007 nell'ambito di Symbola per la definizione del PIQ (Prodotto Interno Qualità), inteso a divenire strumento di misura della qualità italiana, quale combinazione di innovazione, ricerca, creatività e talenti territoriali. Il 27 giugno 2007 è stato nominato *project manager* del Terzo Progetto di innovazione industriale sul *Made in Italy* patrocinato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Roberto Ranzoni

Consigliere

Nato a Alzano Lombardo (BG) il 14 agosto 1985, studente iscritto alla Facoltà di economia dell'Università di Brescia.

Livio Barnabò**Consigliere**

Nato ad Auronzo di Cadore (BL) il 3 febbraio 1952, si laurea in lettere classiche nel 1975, specializzandosi successivamente, nel 1980, in antropologia. Dal 1994 al 2007 svolge diversi incarichi di docenza presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università LUISS di Roma (con corsi in Economia Internazionale, Relazioni Internazionali, Economia), nonché, nell'anno accademico 1999-2000, presso la Facoltà di Ingegneria e di Scienze M.F.N. dell'Università degli Studi di Roma Tre (corso in Principi di Normative Europee). È inoltre autore di svariate pubblicazioni e ha svolto ricerche e assunto diversi incarichi presso la Fondazione CIR di Padova (1979-1981), il Dipartimento Fenomenologie Sociali del CENSIS (1981-1990), la Fondazione Europea per il Miglioramento delle Condizioni di vita e di lavoro a Dublino (1984-1985), l'OCSE (1984-1986). Ha altresì assunto incarichi istituzionali presso l'Istituto per la Ricerca Scientifica e Tecnologia sulla Montagna (1997-2002) e presso la Compagnia di San Paolo (2000-2004). Nel 1990 ha fondato la PEGroup S.r.l., attiva nell'attività di consulenza direzionale.

Angelo Menegatti**Consigliere**

Nato a Milano il 10 gennaio 1942, consegue la laurea in economia all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1970. Dal 1970 al 1984 – eccettuata una breve parentesi quale commissario del Gruppo Lauro nella procedura di amministrazione straordinaria cui era stato assoggettato nel 1982 – matura la propria esperienza lavorativa presso il Gruppo Merzario dove dal 1983 assume l'incarico di direttore amministrazione e finanza delle 44 filiali italiane. Dal 1985 al 1989 è direttore amministrazione e finanza di Nixdorf S.p.A. Infine, a partire dal dicembre 1989 assume l'incarico di direttore amministrazione e finanza presso Il Sole 24 ORE S.p.A., che ricopre fino al 31 gennaio 2007, seguendo il piano di sviluppo e ristrutturazione del relativo gruppo societario. Collabora presso Il Sole 24 ORE S.p.A.

Enrico Colombo**Consigliere**

Nato a Milano il 10 aprile 1959, consegue la laurea in economia all'Università Bocconi di Milano ed è iscritto all'Albo dei dottori Commercialisti di Milano dal 1986 nonché Revisore dei Conti dal 1995. Matura la propria esperienza professionale presso lo Studio Legale e Tributario L. Biscozzi A. Fantozzi, di cui diviene socio nel 1991. Attualmente, svolge l'attività professionale presso lo Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili di cui è socio. Riveste incarichi in diverse società italiane.

Emilio Macellari**Consigliere**

Nato a Civitanova Marche (MC) l'11 marzo 1958, consegue la laurea in Scienze Politiche all'Università degli Studi di Macerata. Ha svolto esperienze didattiche in collaborazione con l'Università degli Studi di Ancona e l'Università degli Studi di Macerata. Svolge attività professionale in materia finanziaria, societaria e fiscale nel proprio studio professionale di Civitanova Marche. Riveste l'incarico di amministratore in alcune società quotate o di rilevanti dimensioni. Collabora dal 1976 con il gruppo industriale facente capo alla famiglia Della Valle. In particolare dall'agosto 2000 è membro del Consiglio di Amministrazione di Tod's essendo successivamente anche entrato a far parte del suo comitato esecutivo.

Stefano Schegginetti**Consigliere**

Nato a Nibbiano Valtidone (PC) il 26 dicembre 1949 consegue la laurea in Scienze Politiche presso l'Università degli Studi di Pavia nel 1973. Iscritto al Collegio dei Ragionieri di Lodi dal 1977, è Revisore dei conti dal 1995. Svolge la propria attività professionale quale aziendalista-commercialista presso il proprio studio professionale in Codogno (Lodi). Ha maturato significative esperienze nell'ambito dell'attività di consulenza alle piccole e medie imprese. Oltre a rivestire incarichi in diverse società italiane, tra le quali in passato anche l'Emittente, ha svolto altresì attività di consulenza di direzione e strategia aziendale per il Gruppo Bialetti. È docente di Metodi di Organizzazione, Strategia e gestione del lavoro nel privato presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Brescia.

Vito Varvaro**Consigliere**

Nato a Palermo il 30 marzo 1954, consegue la laurea in Economia presso l'Università degli Studi di Palermo nel 1976. Dal 1978 matura la propria esperienza lavorativa, sia in Italia sia all'estero, all'interno del gruppo Procter & Gamble, rivestendo tra l'altro la carica di Presidente ed Amministratore Delegato della filiale italiana a partire dal 2001. Ha inoltre svolto a partire dal 1994 attività didattica presso l'Università degli Studi Luiss Guido Carli di Roma. Riveste incarichi in diverse società italiane delle quali alcune quotate.

COLLEGIO SINDACALE
CARICHE RICOPERTE DAI SINDACI AL 31 DICEMBRE 2007

SINDACO	CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETÀ	SOCIETÀ DEL GRUPPO BIALETTI
Gianpiero Capoferri	Golf di Franciacorta S.p.A. Micromega Network Scrl Torcitura Quarenghi S.p.A. Zerbimark S.p.A. Erhardt più Leimer S.r.l. Foodland S.r.l. in liquidazione Teloni F.lli Bresciani S.r.l. Centro Autoveicoli Industriali S.r.l. SCAB Rudiano S.p.A. Industrie Polieco-MPB S.r.l. SCAB Giardino S.p.A. Wictor S.p.A. Valdigrano di Flavio Pagani S.r.l. Università & Impresa Scrl Lineaflex S.p.A. Girmi S.p.A. Filati Mornico S.p.A. Istituto superiore di formazione e ricerca 2000 Scpa Linea Group Holding Srl Alpe S.p.A. Bioenergia Investimenti S.p.A. Augusta Bionergia S.p.A. IBL Bioenergia S.p.A. FEC S.p.A. Linea Distribuzione S.r.l.	X
Giannantonio Colombini	Azienda Ghedi Servizi S.p.A. Barattieri TT S.r.l. Berna Ernesto S.p.A. C.I.E.B. Consorzio installatori Elettrici Bresciani S.p.A. COLMAN S.r.l. DAP Materie Plastiche S.r.l. EFFEBI S.p.A. Elg Steel S.p.A. Fin Metal S.r.l. Fornaci Laterizi Danesi S.p.A. Honyvem S.p.A. Hony-Servizi S.r.l. Imancol S.r.l. Industrie Polieco MPB S.r.l. Isva S.p.A. L'Artistico S.p.A. Metalcom S.r.l. Mori S.r.l. M.T. Acciai S.r.l. Palbox Industriale S.p.A. Pama Prefabbricati S.p.A. Raffineria Metalli Valsabbina S.r.l. Sanitermica Alberti S.p.A.	
Diego Rivetti	Alari S.p.A. Alfa 6 S.r.l. A.S.M. Distribuzione Elettricità S.r.l. A.S.M. Novara S.p.A. Autobase S.r.l. Agricola Bersi Serlini S.r.l. Bas Power S.r.l.	

Bossini S.p.A.
Colorado Film Production C.F.P S.r.l.
Dedrafin Immobiliare S.p.A.
Dinamica S.p.A.
Dynameeting S.p.A.
Earchimede S.p.A.
Everel S.p.A.
Fashion District Holding S.p.A.
Fashion District Italia S.r.l.
Fonderia Regali S.p.A.
G.P. Finanziaria S.p.A.
Holinvest S.p.A.
Itradeplace S.p.A.
Iven S.p.A.
Locman S.p.A.
Marcolin S.p.A.
Metalleghe S.p.A.
Montini S.p.A.
Palazzoni Rubinetterie S.p.A.
Società Italiana Lastre S.p.A.
Sorin S.p.A.
Siltom S.r.l.
Fingruppo Holding S.p.A.
Fin-Boss S.p.A.
Fievra Fiduciaria S.r.l.
Rudby Leonessa 1928 S.r.l.

CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI DI CIASCUN SINDACO (ART. 144-DECIES DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB).

Gianpiero Capoferri

Presidente del collegio sindacale

Nato a Adrara S. Martino (BG) il 12 ottobre 1950. Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, dal 2000 ha ricoperto e tuttora ricopre rilevanti cariche amministrative e di controllo in realtà piuttosto eterogenee.

Giannantonio Colombini

Sindaco effettivo

Nato a Brescia il 23 settembre 1945, libero professionista, è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Brescia dal 1973, del cui Consiglio Direttivo ha fatto parte per alcuni anni. Già Revisore Ufficiale dei Conti, risulta iscritto nell'istituto nuovo Registro dei Revisori Contabili dal 1995. Oltre a funzioni di giurisdizione volontaria ed altri incarichi giudiziari ha ricoperto e tuttora ricopre la carica di Sindaco effettivo in diverse imprese industriali, commerciali e del terziario avanzato.

Diego Rivetti

Sindaco effettivo

Nato a Rovato (BS) il 30 settembre 1957, iscritto all'Albo dei Ragionieri e Periti Commerciali di Brescia dal 1993 e revisore dei conti dal 1995. Dal 1982 svolge attività professionale nella Provincia di Brescia, in diverse associazioni professionali; è partner della associazione professionale "Studio Associato Vavassori-Rivetti" ed è iscritto nel Registro dei Revisori Contabili. È membro del Consiglio del Collegio dei Ragionieri Commercialisti di Brescia e componente della Commissione Studi del Collegio medesimo nonché della Commissione Giuridica istituita dalla Camera di Commercio di Brescia. Riveste l'incarico di sindaco in diversi collegi sindacali di società finanziarie, industriali e di servizi, quotate e non.

STATUTO SOCIALE

Denominazione - Soci - Sede - Durata - Oggetto

Art. 1

E' costituita una società per azioni con la denominazione:

" BIALETTI INDUSTRIE S.P.A."

Art. 2

1. La Società ha sede in Coccaglio (BS).
2. Può stabilire, in Italia e all'estero, sedi secondarie, succursali, uffici e rappresentanze.

Art. 3

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.
2. Nel caso di deliberazione di proroga del termine di durata della Società, anche i Soci che non hanno concorso all'approvazione di tale deliberazione non avranno il diritto di recesso.

Art. 4

La società ha per oggetto, in via diretta o per il tramite di società controllate:

- A) - la produzione e la vendita di caffettiere di qualsiasi genere, di pentolame in alluminio antiaderente e di articoli casalinghi in genere e relativi accessori, nonché di piccoli elettrodomestici;
- l'esercizio di fonderia in conchiglia e comune, la fonderia in pressofusione, le lavorazioni meccaniche in genere e la costruzione di attrezzature tecniche, di dispositivi meccanici, scientifici e di uso pratico, le lavorazioni meccaniche di precisione ed il commercio dei prodotti fabbricati;
- la produzione e/o commercializzazione all'ingrosso e/o al dettaglio in tutte le sue forme, anche per corrispondenza o attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, dei prodotti sopra indicati;
- B) la progettazione, produzione e vendita di componenti, attrezzature, stampi e la prestazione di servizi tecnici destinati ai settori sopra indicati e ad altri settori dell'industria elettromeccanica;
- C) la progettazione, appalto, esecuzione e vendita di impianti inerenti i prodotti sopra indicati al paragrafo A);
- D) l'acquisto e la cessione di aziende, impianti, concessioni e lo sfruttamento di tecnologie (know how), studi, progetti ed invenzioni inerenti i prodotti sopra indicati in qualunque forma e modo ed in qualsiasi Paese e Stato, nonché la prestazione di servizi inerenti alla gestione di aziende operanti nei settori suddetti o in settori affini;
- E) l'assunzione e la gestione di partecipazioni in altre società od enti aventi oggetto affine, connesso o complementare a quello della società; la prestazione nei confronti delle Società controllate e collegate di servizi tecnici, commerciali, logistici, amministrativi, nonché di finanziamenti secondo quanto dalla Legge consentito;
- F) la somministrazione e la vendita al pubblico di alimenti e bevande, nonché la gestione di esercizi pubblici per somministrazione di alimenti e bevande, comprese bevande alcoliche e superalcoliche ed, in particolare, la gestione di bar, ristoranti, tavole calde, pizzerie, american bar, snack bar;
- G) la produzione e la commercializzazione in ogni sua forma di bevande e miscele e di ogni prodotto inerente e accessorio;
- H) la produzione e la commercializzazione di oggettistica e articoli – in genere - correlati ai marchi aziendali e volti al migliore sfruttamento degli stessi.
- La società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresi l'assunzione di partecipazioni ed il rilascio di garanzie, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico.

Capitale sociale

Art. 5

1. Il capitale sociale è determinato in euro 18.750.000,00 (diciottomilioni settecentocinquantamila virgola zero zero) diviso in numero 75.000.000 (settantacinquemilioni) azioni ordinarie del valore di euro 0,25 (zero virgola venticinque) ciascuna.

L'aumento di capitale può avvenire anche mediante emissione di diverse categorie di azioni, ciascuna avente diritti e disciplina particolari, sia con conferimenti di denaro sia con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge.

Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento del capitale sociale, qualora le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, in caso di aumento di capitale a pagamento il diritto di opzione può essere escluso nei limiti del 10 per cento del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4 del codice civile, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i quorum di cui agli articoli 2368 e 2369 cod. civ..

L'Assemblea straordinaria dei soci riunitasi in data 11 aprile 2007 ha deliberato di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, VIII° comma, cod. civ., a pagamento, in via scindibile, per massimi nominali Euro 375.000, con emissione di massime n. 1.500.000 azioni del valore nominale di Euro 0,25 cadauna, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, da offrirsi in sottoscrizione a dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate, per prezzo pari a quello finale di sottoscrizione dell'aumento finalizzato alla quotazione delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente segmento STAR, quale deliberato nel corso della medesima assemblea.

Ai sensi dell'art. 2439 comma secondo del Codice Civile, il termine ultimo per la sottoscrizione è stato fissato al 31 dicembre 2010, con previsione che, qualora al detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte e a fare data dalle medesime, purchè successive all'iscrizione della relativa delibera al Registro delle Imprese.

2. Le azioni ordinarie sono nominative, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.

3. Nel caso di deliberazione di introduzione o di rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari, anche i Soci che non hanno concorso all'approvazione di tale deliberazione non avranno il diritto di recesso.

4. Le azioni sono rappresentate da certificati azionari in conformità all'articolo 2354 del codice civile, ma, in caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni in un mercato regolamentato, si applicheranno le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati.

Assemblea

Art. 6

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e si riunisce presso la sede Sociale o in altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.

2. Se previsto nell'avviso di convocazione, ovvero qualora la riunione concreti la fattispecie dell'articolo 2366 quarto comma c.c., l'assemblea ordinaria o straordinaria può riunirsi mediante videoconferenza o teleconferenza con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, purché siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento fra i soci. In particolare, sono condizioni per la validità delle assemblee in video e teleconferenza che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del suo ufficio di presidenza, di accertare l'idoneità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare ed accertare i risultati delle votazioni;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea riunita ai sensi dell'articolo 2366, comma quarto del codice civile) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante;

- i partecipanti all'assemblea collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione.

3. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del codice civile, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

4. L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge.

Art. 7

1. L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul quotidiano " IL SOLE 24 ORE" o sul quotidiano "CORRIERE DELLA SERA" contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo della prima ed eventualmente della seconda o terza convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare, fermo l'adempimento di ogni altra prescrizione prevista dalla normativa vigente.

Quando l'Assemblea viene chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori e dei sindaci, ove disposto dalla legge e/o dai regolamenti tempo per tempo vigenti, nell'avviso di convocazione è indicata la quota di partecipazione minima per la presentazione delle liste di candidati nonché i relativi criteri di calcolo.

2. L'ordine del giorno dell'Assemblea è stabilito da chi esercita il potere di convocazione a termini di legge e di Statuto ovvero nel caso in cui la convocazione sia effettuata su domanda dei soci, sulla base degli argomenti da trattare indicati nella stessa.

3. In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti la maggioranza degli Amministratori in carica e la maggioranza dei Sindaci effettivi.

Art. 8

1. Possono intervenire all'Assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto.

In caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni presso un mercato regolamentato, tuttavia, avranno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, almeno due giorni non festivi prima dell'assemblea in prima convocazione, la comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti, di cui all'art. 2370, secondo comma, cod. civ.

Art. 9

1. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.

2. I Soci che hanno diritto di partecipare all'Assemblea possono conferire delega scritta per l'intervento ed il voto in assemblea secondo le previsioni di legge.

Art. 10

1. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dall'unico Vice Presidente, o, nel caso esistano più Vice Presidenti, dal più anziano di carica di essi presente e, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente, sia dell'unico Vice Presidente, ovvero di tutti i Vice Presidenti, l'Assemblea dei Soci è presieduta da un Amministratore o da un Socio, nominato con il voto della maggioranza dei presenti.

2. Il Presidente dell'Assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti; constata la regolarità della costituzione dell'Assemblea e la presenza del numero di Soci necessario per poter validamente deliberare; regola il suo svolgimento; stabilisce le modalità della votazione ed accerta i risultati della stessa.

3. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea con il voto della maggioranza dei presenti. Oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il Presidente lo ritenga opportuno può essere chiamato a fungere da Segretario un Notaio, designato dal Presidente stesso.

Art. 11

1. Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e delle deliberazioni si osservano le disposizioni di legge e statutarie. Lo svolgimento dell'assemblea è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e di statuto, dallo specifico Regolamento d'Assemblea che dovesse eventualmente essere approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 12

1. Tutte le deliberazioni, comprese quelle di elezione alle cariche sociali, vengono assunte mediante voto palese.

Art. 13

1. Il verbale dell'Assemblea è redatto ai sensi di legge; esso è approvato e firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario ovvero dal Notaio quando sia questi a redigerlo.

Consiglio di Amministrazione

Art. 14

1. La società è Amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di nove Amministratori.

2. Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

3. L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti e la durata in carica del Consiglio. Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili.

4. Per la nomina, cessazione e sostituzione degli amministratori si applicano le norme del codice civile; tuttavia, ove le azioni della società siano ammesse alla negoziazione presso un mercato regolamentato, si applicano altresì le seguenti disposizioni.

Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, d.lgs 58/1998, almeno un Amministratore, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter").

5. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998, ovvero - in mancanza di tale determinazione - pari ad almeno un quarantesimo del capitale sociale.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a nove, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter o come amministratori indipendenti ai sensi dei predetti codici di comportamento; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; tale lista può prevedere espressamente che il primo candidato della stessa assuma la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Minoranza.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo restando che, qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, risulta in ogni caso eletto anche il secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, oltre a quello necessariamente collocato nei primi sette posti.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter pari al numero minimo stabilito dalla legge.

6. Gli Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.

7. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c., fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter stabilito dalla legge.

Art. 15

1. Il Consiglio di Amministrazione - ove non abbia provveduto già l'Assemblea - elegge fra i propri membri il Presidente; può altresì eleggere uno o più Vice Presidenti che durano nelle rispettive cariche, per la durata del loro mandato di Amministratore e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica di Amministratore. Nomina altresì, anche di volta in volta, un Segretario, che può essere scelto anche all'infuori dei membri stessi.

Art. 16

1. Il Presidente, o chi lo sostituisce ai sensi del comma 7 del presente articolo, convoca il Consiglio di Amministrazione con lettera spedita, anche via fax o con altro idoneo mezzo di comunicazione, al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo.

2. L'avviso di convocazione indicante l'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo di riunione e gli eventuali luoghi dai quali si può partecipare mediante collegamento audiovisivo deve essere spedito al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato per telegramma, telefax, posta elettronica od altro mezzo telematico almeno 24 ore prima della data della riunione.

3. Il Presidente, o chi lo sostituisce ai sensi del comma 7 del presente articolo, coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede Sociale o altrove, in Italia, tutte le volte che il Presidente, o chi lo sostituisce ai sensi del comma 7 del presente articolo, lo ritenga necessario, ovvero gli sia richiesto da almeno tre Amministratori.

5. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (video o teleconferenza). In tal caso, tutti i partecipanti debbono poter essere identificati e debbono essere, comunque, assicurate a ciascuno dei partecipanti la possibilità di intervenire ed esprimere il proprio avviso in tempo reale nonché la ricezione, trasmissione e visione della documentazione non conosciuta in precedenza; deve essere, altresì, assicurata la contestualità dell'esame, degli interventi e della deliberazione. I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione. La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, che devono ivi operare congiuntamente.

6. Sono valide le riunioni anche se non convocate come sopra, purché vi prendano parte tutti gli Amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale in carica.

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dall'unico Vice Presidente, o, nel caso di più Vice Presidenti, dal più anziano di carica di essi presente e, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

In caso di assenza o impedimento sia del Presidente, sia dell'unico Vice Presidente, ovvero di tutti i Vice Presidenti, presiede l'Amministratore Delegato ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, l'Amministratore presente più anziano secondo i criteri predetti.

Art. 17

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica.

2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, dal computo dei quali sono esclusi gli astenuti.

3. Le votazioni devono aver luogo per voto palese.

Art. 18

1. Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione devono essere riportate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Art. 19

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione della Società e a tal fine può deliberare o compiere tutti gli atti che riterrà necessari o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, ad eccezione di quanto riservato dalla legge e dallo Statuto all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti:

- fusioni o scissioni c.d. semplificate ai sensi degli artt. 2505, 2505-*bis*, 2506-*ter*, ultimo comma, cod. civ.;
- istituzione o soppressione di sedi secondarie;

- trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- indicazione di quali Amministratori hanno la rappresentanza legale;
- riduzione del capitale a seguito di recesso;
- adeguamento dello Statuto a disposizioni normative,

fermo restando che dette deliberazioni potranno essere comunque assunte anche dall'Assemblea dei Soci in sede straordinaria.

2. Il Consiglio di Amministrazione - nei limiti di legge e di Statuto – può delegare al Comitato Esecutivo propri poteri ed attribuzioni. Può, altresì, nominare uno o più Amministratori Delegati ai quali delegare, negli stessi limiti, i suddetti poteri ed attribuzioni.

In aggiunta il Consiglio di Amministrazione può altresì costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari ovvero previste dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare uno o più Direttori Generali.

3. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio sindacale con periodicità almeno trimestrale, nel corso delle riunioni consiliari, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche effettuate dalla Società e dalle sue controllate, nonché sugli altri argomenti eventualmente previsti dalla legge.

Ove le azioni della società siano ammesse alla negoziazione presso un mercato regolamentato, gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali gli Amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene di regola effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale: quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

4. Ove le azioni della società siano ammesse alla negoziazione presso un mercato regolamentato, il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154 bis d.lgs 58/98 e ne determina la durata in carica. Il Consiglio vigila affinché

il dirigente preposto disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi del medesimo art.154 bis del d.lgs. 58/98 nonché sul rispetto effettivo delle procedure Amministrative e contabili.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari.

In sede di nomina, il Consiglio provvederà ad accertare la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonché dal presente statuto.

Art. 20

1. Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese da essi incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea delibera sul compenso annuale del Consiglio di Amministrazione, compenso che resterà invariato sino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa. Il modo di riparto delle competenze del Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, viene stabilito con deliberazione del Consiglio stesso.

2. Rimane ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, di stabilire, in aggiunta all'ammontare deliberato dall'Assemblea ai sensi del comma che precede, le remunerazioni per gli Amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, cod. civ..

3. In via alternativa, l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, il cui riparto è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale per la attribuzioni agli Amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, cod. civ..

Comitato Esecutivo

Art. 21

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo, determinandone previamente la durata ed il numero dei membri. Nel numero dei componenti del Comitato sono compresi, come membri di diritto, il Presidente, l'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati se più di uno, se nominati.

2. Il Segretario del Comitato è lo stesso del Consiglio di Amministrazione, salva diversa deliberazione del Comitato stesso.

Art. 22

1. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Comitato Esecutivo di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (video o teleconferenza) secondo quanto previsto all'art. 16, comma 5. I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione.
2. Le modalità di convocazione e funzionamento del Comitato Esecutivo – per quanto non disposto dalla normativa vigente e dal presente Statuto – sono stabilite da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 23

1. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza (assoluta) dei votanti, esclusi gli astenuti, ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 24

1. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere riportate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Rappresentanza della società

Art. 25

1. La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio nonché la firma sociale competono al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei, al Vice Presidente o a ciascuno dei Vice Presidenti, se più di uno, con la precedenza determinata ai sensi dell'art. 16 comma 7; spetta altresì all'Amministratore Delegato o agli Amministratori Delegati, se nominati, nei limiti dei poteri delegati.
2. Di fronte ai terzi la firma del sostituto fa prova dell'assenza o impedimento del sostituto.
3. Il Consiglio può inoltre, ove necessario, nominare mandatari anche estranei alla Società per il compimento di determinati atti.

Collegio Sindacale

Art. 26

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti.
2. I Sindaci durano in carica per tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.
3. I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. La disciplina del Collegio Sindacale è quella stabilita dal codice civile; tuttavia, ove le azioni della società siano ammesse alla negoziazione presso un mercato regolamentato, si applicano - fatte salve comunque diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari - le seguenti disposizioni.
4. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quelli di impresa sono quelli meccanici, elettromeccanici, elettrotecnici, elettrici e quelli comunque funzionali all'esercizio delle attività elencate al precedente articolo 4. Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.
5. La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve, come sopra previsto, diverse ed ulteriori disposizioni di legge o regolamentari. Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2° del d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente. L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati. Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista detengano, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998; in mancanza di tale

determinazione, il diritto a presentare una lista spetta a ciascun socio, indipendentemente dalla quota di partecipazione posseduta.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato le informazioni, le dichiarazioni e gli altri documenti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza").

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge.

6. Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza.

Ove consentito dalle disposizioni applicabili, il nuovo nominato scade insieme con quelli in carica.

Quando l'Assemblea deve provvedere all'integrazione del Collegio Sindacale, in sostituzione di Sindaci eletti dalla Lista di Minoranza, si procede, ove consentito dalle disposizioni applicabili, con votazione a maggioranza relativa, nella quale non verranno tuttavia computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

In ogni caso il nuovo Sindaco effettivo di Minoranza assume anche la carica di Presidente.

Art. 27

1. Il Collegio Sindacale svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e da altre disposizioni regolamentari applicabili. Nel caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni presso un mercato regolamentato italiano, il Collegio Sindacale esercita altresì ogni altro dovere e potere previsto dalle leggi speciali; con particolare riferimento all'informativa al medesimo dovuta, l'obbligo degli amministratori di riferire ai sensi dell'articolo 150 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ha cadenza trimestrale, ed è adempiuto con le modalità indicate all'articolo 19, comma 3, del presente statuto.

2. Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che:

a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione;

b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

3. Il controllo contabile è esercitato, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da una società di revisione all'uopo abilitata.

Bilancio, Dividendi, Riserve

Art. 28

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle prescrizioni di legge e di altre disposizioni applicabili.

Art. 29

1. Gli utili netti accertati, risultanti dal bilancio, detratta la quota da imputarsi a riserva legale fino al limite di legge, sono destinati secondo quanto deliberato dall'Assemblea degli azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi e secondo le modalità stabilite dall'art. 2433-bis cod. civ..

L'Assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili o riserve costituite da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di azioni ordinarie senza alcun vincolo o di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, ai sensi dell'art. 2349 cod. civ..

L'assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali, o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti, sempre ai sensi dell'art. 2349 c.c..

Scioglimento – Liquidazione

Disposizioni Generali

Art. 30

1. Per la liquidazione della Società e per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme di legge.